

e-mail: [info@federazioneitalianascuola.it](mailto:info@federazioneitalianascuola.it)

# Scuola e Lavoro

AGENZIA DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLA - F.I.S.

Anno XXVIII - Nuova Serie - N. 5 - 6 Maggio Giugno 2004

## Nuovi orizzonti per la professione docente

di Roberto Santoni

Qualcosa si muove nel difficilissimo e paludoso cammino di ridefinizione della professione docente nel contesto innovativo del sistema scolastico.

La Commissione di studio mista MIUR-ARAN-Sindacati, prevista dall'art. 22 del Contratto nazionale, ha recentemente concluso i propri lavori elaborando un documento di lavoro che servirà come base di partenza per l'atto di indirizzo ministeriale che dovrà dare, a sua volta, il via alle trattative.

Il documento, pur risultando il frutto di una serie di compromessi e contenendo parecchie reticenze, presenta qualche elemento interessante per cercare di delineare quali saranno, nel futuro prossimo, i meccanismi di sviluppo della carriera dei docenti.

Indubbiamente è da considerare positivamente il fatto che, dopo anni in cui parlare di carriera degli insegnanti e di criteri di merito era considerato un tabù intangibile, si cominci finalmente a riconoscere le differenti professionalità che operano nella scuola.

Bisogna avere il coraggio di ammetterlo con chiarezza (anche a costo di apparire impopolari): non è vero che nella scuola gli insegnanti sono tutti uguali. Uguali sono i diritti, i doveri e le opportunità, ma l'impegno, la professionalità, la capacità di inventare e condurre progetti, la formazione continua, la disponibilità ad ampliare l'offerta formativa rappresentano forti ed evidenti fattori di differenziazione. Nelle aule e nei laboratori di ogni scuola è ben chiara la distinzione tra chi svolge con impegno e professionalità il proprio operato e chi è schiacciato in un ruolo di tipo impiegatizio privo di progettualità e povero di cultura.

Seppur timidamente i lavori della Commissione riconoscono che la professione dell'insegnante "è articolabile in una pluralità di competenze" (Documento di lavoro, pag. 3) e che è possibile individuare alcune linee per introdurre una dinamica retributiva e di sviluppo professionale che non sia legata all'unico indicatore dell'anzianità di servizio.

Il modello di sviluppo ipotizzato dalla Commissione prevede un'articolazione della professione docente basata su tre fattori principali:

1. l'esperienza;
  2. il sistema dei crediti formativi e professionali;
  3. la valutazione come supporto all'attività didattica.
- In relazione all'esperienza i più recenti studi OCSE hanno confermato che "al progredire dell'anzianità non coincide una crescita lineare dell'efficacia dell'insegnamento, anzi si assiste ad un livellamento che conferma che l'esperienza non è l'elemento determinante per migliorare la qualità dell'insegnamento" (Documento di lavoro, pag. 15). Il documento indica la necessità di adeguare le retribuzioni dei docenti italiani ai parametri europei, anticipando la possibilità di raggiungere il massimo livello stipendiale intorno ai 25 anni di servizio (rispetto ai 35 dell'attuale sistema), prevedendo, per i successivi anni, un incremento retributivo più rallentato e più legato alle necessità progettuali delle singole scuole. Non si vuole disconoscere il valore dell'esperienza, ma l'anzianità di servizio non può costituire, in modo automatico, l'unico punto di riferimento a cui agganciare lo stipendio.

Il sistema dei crediti dovrebbe prevedere il riconoscimento dei crediti formativi, non solo di carattere universitario, che consentano ad ogni insegnante di valorizzare le proprie esperienze di formazione e aggiornamento e di "spenderle" anche in ambito professionale. Paradossalmente la scuola rimane l'unico ambiente di lavoro dove i titoli di specializzazione, conseguiti oltre il titolo valido per l'immissione in ruolo (es.: specializzazione nel sostegno o nell'insegnamento delle lingue straniere nella scuola primaria), non danno diritto ad alcun riconoscimento né economico, né professionale. Ugualmente dovranno essere riconosciuti anche i crediti professionali, cioè gli incarichi e i compiti specifici correlati alle attività delle scuole autonome, che rappresentano un impegno aggiuntivo - non solo in termini di tempo - rispetto all'attività di insegnamento.

La parte più innovativa, e forse più problematica, del documento è rappresentata dalla valutazione dell'efficacia dell'insegnamento. In questo ambito è importante sottolineare come la Commissione abbia ribadito il ruolo primario delle singole istituzioni scolastiche, così come avviene in molti altri paesi europei, nell'elaborare uno strumento valutativo che, lungi da intenti "sanzionatori" nei confronti degli insegnanti, sia un supporto all'azione progettuale del processo di insegnamento. Evidenziando le risorse professionali presenti in ogni scuola "la valutazione potrebbe efficacemente realizzarsi attraverso propri strumenti di

(continua a pagina 8)

# La scuola è un'istituzione e non un servizio.

## Identità: da svendere?

Oggi è il 7 giugno: le prime pagine dei più diffusi e importanti quotidiani italiani - Corriere della Sera in testa - riportano con straordinario rilievo e titoli cubitali la trionfante dichiarazione di Bush che proclama la Francia, prima alleata degli Stati Uniti.

La notizia è tanto clamorosa da indurmi a rivedere completamente il piano del pezzo preparato per questo numero di "Scuola e Lavoro" e provare a rileggere le vicende nazionali e internazionali di quest'ultimo periodo.

Ammettiamo pure che l'embrassons-nous fra Chirac e il Presidente americano sia stato maliziosamente enfatizzato dalla grande stampa - che sappiamo essergli contro - per sbeffeggiare il Berlusca, convinto, da un po' di tempo a questa parte, di essere lui il più vicino al cuore dell'illustre inquilino della Casa Bianca, ma resta il fatto, oggettivo, nuovo (ma mica tanto) e sconvolgente, che l'abbraccio è avvenuto davvero e lo strappo, ricucito. Non solo; con un'operazione già vista e collaudata, sulle coste della livida Normandia, il mondo capitalista, neo-capitalista, post-capitalista, democratico e borghese (Germania e Russia comprese) si è ricontato in quello che definirei il nuovo arco costituzionale planetario, ha rifatto "pappa e ciccia" escludendo gli Italiani, ricacciandola nel ghetto degli spaghetti, allo stesso tavolo dei mangiatori di couscous. Se qualcuno pensa che io esageri non deve far altro che andarsi a risentire le dichiarazioni del Capo dell'Eliseo, il quale ammette di non aver potuto invitare l'Italia alle grandi manifestazioni per i sessant'anni del D-day per il disagio che si sarebbe provato (oggi) in considerazione della sua situazione politica di allora.

Ma non era il giugno del 1944? Non era passato l'8 settembre? Non li chiamavano (e non li chiamano) alleati? I nostri governi non hanno sempre dato prova di democraticità, ossequio alla Nato, puntuale disponibilità di forze armate nelle zone calde del mondo a tutela di libertà, égalité, fraternité? In campo economico non hanno tranquillamente e

(continua a pagina 8)

[www.federazioneitalianascuola.it](http://www.federazioneitalianascuola.it)

HOME  
CHI SIAMO  
INFO  
NOTIZIE  
Schede e Lettere  
L'OPINIONE  
E-MAIL  
AREA RISERVATA

Federazione Italiana Scuola  
00186 Roma - Via Magenta, 24 Tel. 06/4940519 - Fax 06/4940476

ULTIMA NOTIZIA  
27/05/2004 - Mondo della scuola  
Sussidi didattici

TELEMANAGER COMMUNICATION DIRSTAT MIUR  
ODISSEO  
S.I.S.P. scuola



D.I.R.S.T.A.T.  
M.I.U.R.  
COMUNICATO  
STAMPA DEL  
12/06/2004

Venerdì 11 giugno si è svolto presso il MIUR un incontro tra i rappresentanti dell'Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali della Dirigenza dello stesso MIUR in materia di problematiche riguardanti la categoria.

Le sigle intervenute (DIRSTAT, CISL, UIL, CGIL, SNADAS, SNALS e CIDA) hanno passato in rassegna i principali problemi riguardanti la Dirigenza in questo particolare momento di trasformazione della struttura (mancata perequazione tra il settore Pubblica Istruzione e quello del Ministero dell'Università, contratti scaduti, incarichi dirigenziali conferiti nell'ombra, ecc.).

Di fronte alla proposta della Direzione Generale per la gestione delle Risorse Umane (disporre gli atti d'incarico ai Dirigenti senza un'indicazione completa della parte economica di spettanza, ma con rinvio a un possibile conguaglio), la risposta delle OOSS è stata coralmemente negativa. Anzi, lo specifico argomento sottoposto all'attenzione dei sindacalisti ha fatto scattare tutta una serie di obiezioni e di critiche all'operato dell'Amministrazione sull'intera linea di gestione delle problematiche riguardanti la Dirigenza (e il personale chiamato con essa a collaborare).

La rappresentanza della DIRSTAT-MIUR (Fidei, Bignardelli e Pistonesi) nello stigmatizzare i notevoli ritardi e la mancanza di trasparenza da parte dell'Amministrazione in materia di problematiche della Dirigenza, ha invitato l'Amministrazione stessa ad aprire un reale confronto con il Sindacato. Ciò al fine di costruire un sistema di regole condivise in materia di nomine e trasferimenti dei Dirigenti nonché di conferimento di incarichi di studio e consulenza a soggetti esterni.

Trasparenza e legalità: è davvero troppo ciò che chiede il Sindacato?

## Integrazione graduatorie permanenti

Sped. abb. post. 45% - art. 2 comma 20/b  
Legge 23-12-1996, n. 562 - Filiale di Roma

Anno 145° - Numero 130

GAZZETTA UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 5 giugno 2004

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARDEVOLA 10 - 00187 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO PARIGIANO E LECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA S. VESUSI 10 - 00187 ROMA - CENTRALINO RESERVI

### SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 4 giugno 2004, n. 143.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 2004, n. 95, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università

Il Testo completo della Legge pag. 2-6-7

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione  
Direzione Generale per il personale della scuola  
Ufficio III

Prot. n. 29

D.G. per il personale della scuola Uff. III Roma, 3 giugno 2004

Oggetto: Conversione in legge del Decreto legge 7 aprile 2004 n. 97 - Graduatorie permanenti del personale docente ed educativo.

Il Testo completo pag 8



# Legge di conversione 4 giugno 2004, n. 143

**Testo del decreto - legge 7 aprile 2004, n. 97 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 88 del 15 aprile 2004), coordinato con la legge di Conversione 4 giugno 2004, n. 143, recante: «Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università».**

*Le modifiche apportate al decreto legge con la legge di conversione sono stampate in blu e con carattere corsivo.*

**Art. 1**

*Disposizioni in materia di graduatorie permanenti*

1. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di seguito denominato "testo unico", sono rideterminate, limitatamente all'ultimo scaglione previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, in base alla Tabella allegata al presente decreto. Sono valutabili, dando luogo all'attribuzione del punteggio, esclusivamente i titoli previsti dalla predetta Tabella.

1-bis. Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.

2. Il comma 3 dell'articolo 401 del testo unico è abrogato.

3. L'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) costituisce titolo di accesso solo ai fini dell'inserimento nell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti di cui al comma 1.

3-bis. Costituisce altresì titolo di accesso ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di cui al comma 1 il diploma accademico di secondo livello di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successivi provvedimenti applicativi, rilasciato dalle accademie di belle arti, a conclusione di corsi di indirizzo didattico disciplinati da apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a seguito di esame finale con valore di esame di Stato abilitante.

4. A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, gli aggiornamenti e le integrazioni delle graduatorie permanenti, per la graduatoria base e per tutti gli scaglioni, sono effettuati con cadenza biennale. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, le parole: "da effettuare con periodicità annuale entro il 31 maggio di ciascun anno" sono soppresse con effetto dall'anno scolastico 2005-2006. Per l'anno scolastico 2004-2005 gli aggiornamenti e le integrazioni delle graduatorie di cui al presente comma sono effettuati entro il 15 giugno 2004.

4-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto, nelle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media sono inseriti i docenti in possesso del diploma abilitante di didattica della musica, purché in possesso di un diploma di conservatorio in uno strumento e che abbiano prestato, entro l'anno scolastico 2003-2004, 360 giorni di servizio nella classe di concorso 77/A.

**Riferimenti normativi:**

- Si riporta il testo dell'art. 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sostituito dall'art. 1 della legge 3 maggio 1999, n. 124, come modificato dalla presente legge:

"Art. 401 (Graduatorie permanenti). - 1. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licci artistici e gli istituti d'arte, sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'art. 299, comma 1.  
2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente.  
3. (comma abrogato).  
4. La collocazione nella graduatoria permanente non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami.  
5. Le graduatorie permanenti sono utilizzate soltanto dopo lo esaurimento delle corrispondenti graduatorie complete ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'art. 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, nonché delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270.  
6. La nomina in ruolo è disposta dal dirigente dell'amministrazione scolastica territorialmente ente competente.  
7. Le disposizioni concernenti l'anno di formazione di cui all'art. 440 si applicano anche al personale docente assunto in ruolo ai sensi del presente articolo.  
8. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.  
9. Le norme di cui al presente articolo si applicano, con i necessari adattamenti, anche al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandi femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative".

- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera h) del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333:

"Art. 1 (Norme di interpretazione autentica). - I. Le disposizioni contenute nell'art. 2, comma 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpretano nel senso che le operazioni di prima integrazione delle graduatorie permanenti previste dall'art. 401 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'art. 1, comma 6, della stessa legge, hanno titolo all'inserimento, oltre ai docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia, le sottoselezionate categorie di personale docente ed educativo, in coda alle graduatorie medesime e nel seguente ordine di priorità: (omissis); h) secondo scaglione: docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche ai soli fini abilitativi in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 124 del 1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non in ruolo. Si prescinde da quest'ultimo requisito per il personale che abbia superato le prove del corrispondente concorso per titoli ed esami conclusosi successivamente al 31 marzo 1995. In tale scaglione sono compresi anche i docenti di cui all'art. 2, comma 2, della predetta legge n. 124 del 1999".

- La legge 21 dicembre 1999, n. 509 reca: "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati". - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, come modificato dalla legge qui pubblicato.  
"1. A decorrere dall'anno scolastico 2002-2003, l'integrazione della graduatoria, avviene inserendo nello scaglione di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), gli idonei dei concorsi a cattedre e posti, per titoli ed esami e i possessori dei diplomi rilasciati dalle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario".

**Art. 1-bis**

*Piano pluriennale di nomine*

- 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, è adottato, entro il 31 gennaio 2005, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2, un piano pluriennale di nomine a tempo indeterminato che, nel corso del prossimo triennio, consenta la copertura dei posti disponibili e vacanti.
- 2. All'attuazione del piano di cui al comma 1 si provvede mediante finanziamenti da iscriverne annualmente nella legge finanziaria.
- 3. Lo schema di decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere, corredato di relazione tecnica, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto.
- 4. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, esclusivamente con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmesse alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

**Riferimenti normativi:**

- Si riporta il testo dell'art. 81, quarto comma della Costituzione:  
"Ogni altra legge che comporti nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte".

**Art. 2**

*Disposizioni speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento*

1. Nell'anno accademico 2004-2005, e comunque non oltre la data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, le università e le istituzioni di alta formazione artistica e musicale (AFAM) istituiscono, nell'ambito delle proprie strutture didattiche, corsi speciali di durata annuale, riservati:

- a) agli insegnanti di scuola secondaria in possesso della specializzazione per il sostegno agli alunni disabili conseguita ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, che siano privi di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria, ma in possesso di un diploma di laurea o del diploma ISEF o di accademia di belle arti o di istituto superiore per le industrie artistiche, idoneo per l'accesso ad una delle classi di concorso di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 39 del 30 gennaio 1998, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte prima, n. 11-12 del 12-19 marzo 1998, e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- b) agli insegnanti di scuola materna ed elementare in possesso della specializzazione per il sostegno di cui alla lettera a), privi di abilitazione o idoneità all'insegnamento, e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- c) agli insegnanti in possesso della specializzazione per il sostegno di cui alla lettera a) e di un diploma di maturità afferente alle classi di concorso comprese nelle tabelle C e D del citato decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 39 del 30 gennaio 1998, e successive modificazioni, alle classi di concorso comprese nella tabella A del medesimo decreto alle quali si accede con il possesso di un titolo conclusivo di un corso di studio di scuola secondaria superiore di durata quinquennale, che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto.
- c-bis) agli insegnanti in possesso del titolo conclusivo del corso di studi dell'istituto magistrale conseguito in uno degli anni 1999, 2000, 2001 e 2002, che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni nella scuola materna e nella scuola elementare dal

1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, successivamente e in conformità alle modalità di formazione definite nella fase transitoria di attuazione del decreto legislativo da emanare ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 53 del 2003.

c-ter) agli insegnanti tecnico-pratici, in possesso del titolo di studio di cui alla lettera c), che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-bis. Nell'anno accademico 2003-2004, e comunque non oltre la data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell'articolo 5 della legge n. 53 del 2003, le università istituiscono, nell'ambito delle proprie strutture didattiche, e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, corsi speciali di durata annuale, per il conseguimento del titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili per gli insegnanti di scuola materna ed elementare in possesso di abilitazione o idoneità conseguite in pubblici concorsi indetti prima della data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni su posti di sostegno, dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-ter. In sede di definizione della fase transitoria di attuazione del decreto legislativo da emanare ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 53 del 2003, sono definite le modalità di formazione per consentire ai docenti non abilitati che hanno prestato almeno 360 giorni di servizio di insegnamento dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico.

2. Gli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati dai conservatori di musica o istituti musicali pareggiati, che siano privi di abilitazione all'insegnamento e che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio complessivi in una delle classi di concorso 31/A o 32/A dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi, per l'anno accademico 2004-2005, ad un corso speciale di durata annuale istituito nell'ambito delle scuole di didattica della musica presso i conservatori, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Gli oneri relativi ai corsi di cui al presente comma sono finanziati sulla base delle modalità definite ai sensi del comma 3, e secondo quanto previsto dal comma 7.

3. I corsi di cui al comma 1 e 2 sono istituiti per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento, a seguito di esame finale avente valore di esame di Stato e per il conseguente inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1, comma 1, sulla base di modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che prevedono anche l'adesione di un numero di iscritti minimo, in ciascuna università, per l'attivazione del rispettivo corso, ovvero la modulazione temporale dei corsi stessi in relazione al numero degli iscritti.

3-bis. Al fine di evitare differenti interpretazioni tra i vari atenei e diversi centri di valutazione dei concorsi, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca impartisce alle università precise disposizioni relative alle modalità di attuazione dei corsi, definendo il numero minimo di iscritti per ordine di scuola, i tempi e l'individuazione delle sedi universitarie chiamate ad attivare i corsi, tenendo conto dell'attività lavorativa dei frequentatori che operano in scuole dislocate su tutto il territorio nazionale".

4. Gli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati dai conservatori di musica o istituti musicali pareggiati, che siano privi di abilitazione all'insegnamento e che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio nella classe di concorso 77/A dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi, per l'anno accademico 2004-2005, anche in soprannumero, all'ultimo anno dei corsi di didattica della musica coordinati con le relative classi di strumento presso i conservatori ai fini del conseguimento di specifica abilitazione per lo strumento musicale, nonché per educazione musicale nella scuola secondaria. Secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenuto anche conto dei criteri di cui al comma 3.

4-bis. Ai fini di cui al comma 4, i docenti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nelle classi di concorso 31/A e 32/A, e che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio nella classe di concorso 77/A, istituita dall'articolo 9 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 6 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 6 ottobre 1999, dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi, ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento in quest'ultima classe di concorso, all'ultimo anno del corso di didattica della musica coordinato con le relative classi di strumento presso i conservatori, beneficiando di crediti formativi in relazione all'abilitazione posseduta, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Al presente comma si applicano i criteri di cui al comma 3 e le disposizioni di cui al comma 7.

5. Ai fini dell'ammissione ai corsi di cui al presente articolo, il servizio di insegnamento è valido solo se prestato con il possesso del prescritto titolo di studio e per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o a classi di concorso.

6. Nella provincia autonoma di Bolzano i corsi speciali di cui al comma 1 sono istituiti soltanto per gli ambiti disciplinari, le classi di concorso e gli insegnamenti per i quali nell'anno scolastico 2003-2004 non sono stati banditi concorsi ordinari per esami e titoli. L'inserimento nelle graduatorie permanenti ed il relativo aggiornamento possono essere disciplinati con apposita legge provinciale, adattando la normativa alle specifiche esigenze locali.

7. I corsi speciali di cui ai commi 1, 1-bis, 2, 4 e 6 sono finanziati con le maggiori entrate realizzate dalle università e dai conservatori e con i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti; i medesimi corsi non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e del bilancio delle singole università e dei singoli conservatori.

7-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, è valida l'abilitazione all'insegnamento conseguita con il superamento dell'esame finale da parte di coloro che sono stati ammessi con riserva ai concorsi banditi con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 2 gennaio 2001, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale, n. 15 del 20 febbraio 2001, purché abbiano maturato il requisito sulla durata del servizio prestato, di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, entro la data di entrata in vigore della medesima legge n. 306.

**Riferimenti normativi:**

- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53:  
"Art. 5 (Formazione degli insegnanti). - 1. Con i decreti di cui all'art. 1, sono dettate norme sulla formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:  
a) la formazione iniziale è di pari dignità per tutti i docenti e si svolge nelle università presso i corsi di laurea specialistica, il cui accesso è programmato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni. La programmazione degli accessi ai corsi stessi è determinata ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, sulla base della previsione dei posti effettivamente disponibili, per ogni ambito regionale, nelle istituzioni scolastiche;  
b) con un o più decreti, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 10, comma 2, e all'art. 6, comma 4, del regolamento di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono individuate le classi dei corsi di laurea specialistica, anche interfacoltà o interuniversitari, finalizzati anche alla formazione degli insegnanti di cui alla lettera a) del presente comma. Per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo le classi predette sono individuate con riferimento all'insegnamento delle discipline impartite in tali gradi di istruzione e con preminenti finalità di approfondimento disciplinare. I decreti stessi disciplinano le attività didattiche che attengono l'integrazione scolastica degli alunni in condizione di handicap; la formazione iniziale dei docenti può prevedere stage all'estero;  
c) l'accesso ai corsi di laurea specialistica per la formazione degli insegnanti è subordinato al possesso dei requisiti minimi curricolari, individuati per ciascuna classe di abilitazione nel decreto di cui alla lettera b) e all'adeguatezza della personale preparazione dei candidati, verificata dagli atenei;  
d) l'esame finale per il conseguimento della laurea specialistica di cui alla lettera a) ha valore abilitante per uno o più insegnamenti individuali con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;  
e) coloro che hanno conseguito la laurea specialistica di cui alla lettera a), ai fini dell'accesso nei ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche, svolgono, previa stipula di appositi contratti di formazione lavoro, specifiche attività di tirocinio. A tale fine e per la gestione dei corsi di cui alla lettera a), le università, sentita la direzione scolastica regionale, definiscono nei regolamenti didattici di ateneo l'istituzione e l'organizzazione di apposite strutture di ateneo o d'interateneo per la formazione degli insegnanti, cui sono affidati, sulla base di convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni scolastiche;  
f) le strutture didattiche di ateneo o d'interateneo di cui alla lettera e) promuovono e governano i centri di eccellenza per la formazione permanente degli insegnanti, definiti con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;  
g) le strutture di cui alla lettera e) curano anche la formazione in servizio degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento dell'attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative.  
2. Con i decreti di cui all'art. 1 sono dettate norme anche sulla formazione iniziale svolta negli istituti di alta formazione e specializzazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, relativamente agli insegnamenti cui danno accesso i relativi diplomi accademici. Ai predetti titoli si applicano, con i necessari adattamenti, i principi e criteri direttivi di cui al comma 1 del presente articolo.  
3. Per coloro che, sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento al secondario, sono in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto ministeriale 24 novembre 1998 del Ministro della pubblica istruzione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del diploma di laurea o

(continua a pagina 6-7)

Venerdì 28 maggio 2004 si è svolto a Roma presso l'aula Magna del liceo artistico "Ripetta" il convegno nazionale "Banchi di Nuove: percorsi formativi per una didattica del fumetto" promosso dal MIUR (Ministero Istruzione Università e Ricerca).

Il Convegno, a conclusione di un primo ciclo di seminari territoriali svoltisi in alcune regioni fra cui il Lazio è proposto di illustrare i risultati raggiunti nel settore e focalizzare le principali problematiche connesse all'uso del fumetto nella didattica della scuola italiana.

Sono intervenuti lo scrittore Luciano De Crescenzo, autore di un'interessante storia dei miti greci a fumetti, e il prof. Mario Morcellini direttore del Dipartimento Sociologia e Comunicazione dell'Università La Sapienza di Roma.

Erano presenti operatori del mondo del fumetto, docenti e capi d'istituto interessati alla prosecuzione dell'iniziativa, attualmente riguardante la scuola primaria e dell'infanzia, anche nella fascia dell'istruzione secondaria.

Nel locale sede del convegno un'interessante rassegna di tavole ispirate ai miti greci a fumetti (su sceneggiatura di Luciano De Crescenzo) a cura della Scuola Romana dei Fumetti.

L'ottima riuscita del Convegno è da ascrivere all'impegno del dott. Giacomo Fidei Dirigente del Miur e della dirigente del Liceo artistico "Ripetta" Maria Letizia Terrinoni.



**CONVEGNO NAZIONALE**



ROMA  
28 Maggio 2004





# ASSOCIAZIONE DOCENTI ITALIANI LINGUA TEDESCA

www.adilt.it

adilt@katamail.com

L'Associazione Adilt prosegue la sua incisiva azione mirata alla diffusione dell'insegnamento della Lingua Tedesca nelle scuole di I° e II° grado attraverso, molteplici attività.

Il 29 aprile 2004 L'Ambasciata di Germania in collaborazione con l'Ass. ADILT ha organizzato nella residenza dell' Ambasciatore di Villa Almona, un incontro con i Dirigenti Scolastici della Scuola Secondaria di 1° grado di Roma, sul tema " Diffusione della lingua tedesca e suo inserimento, alla luce della riforma, quale 2ª lingua curriculare nella secondaria di 1° grado". L'iniziativa è stata accolta con grande interesse e partecipazione attiva da parte del Direttore dell'Uff. Scol. Reg. di Roma, Dott. De Sanctis, dai dirigenti scolastici e dai rappresentanti dell'Ente Culturale Tedesco "Goethe Institut".

Il giorno 19 maggio 2004 l'Ass. ADILT ha organizzato un Convegno insieme all'ANP. - Campania, all'Aispi-Scuola, ANILS ed Italian in Italy, a Vico Equense (Napoli) sulla tematica "Lingue Europee e figure professionali". Hanno seguito gli interventi dei relatori circa trecento colleghi ed il dibattito sulle tematiche della scuola è stato ampio ed esauritivo.

Nei giorni 25 e 26 Maggio a Bolzano l'ADILT ha preso parte al Convegno "Label Europeo", organizzato dal MIUR insieme alla Sovrintendenza Scolastica di Bolzano. Numerosi sono stati gli interventi dei relatori italiani e tedeschi sui progetti europei e la mostra allestita dalle scuole che hanno partecipato al Label Europeo, è stata seguita con grande interesse dai convenuti.

Il giorno 3 giugno 2004 a Cagliari, presso la Scuola Elementare di via Stoccolma, si è svolto il concorso dal titolo "Voglio imparare il tedesco" organizzato per gli alunni delle ultime classi delle scuole elementari con grande partecipazione di autorità e pubblico; i disegni sono stati valutati da una commissione esaminatrice composta dal prof. Antonio Loddo, in rappresentanza della Direzione Scolastica Regionale, dalla prof.ssa Paola Atzeri, delegata ADILT Sardegna, e dalla dott.ssa Rita Camporesi, rappresentante della Lambda. Alla premiazione sono intervenuti: il Console Onorario della Germania, dott. Leopoldo Bruder, l'ispettore della Direzione Scolastica Regionale prof. Antonio Loddo, la presidentessa dell'ACIT prof.ssa Maria Luisa Pinna, la rappresentante della casa editrice Le Monnier e della libreria Lambda dott.ssa Rita Camporesi, la prof.ssa Paola Atzeri, delegata ADILT Sardegna e organizzatrice del concorso.

Oltre ai vincitori dei primi premi, sono state premiate le classi e i bambini che hanno prodotto disegni e slogan di particolare interesse. I vincitori sono stati i seguenti:

1° PREMIO : Francesca Cannas, Scuola Elementare paritaria Laetitia, Cagliari (V^ B)

2° PREMIO : Marco Tagliagambe, Scuola Elementare paritaria Laetitia, Cagliari (IV^ B)

3° PREMIO: Lucia Defraia, Scuola Elementare De Amicis, Cagliari (V^ B)

Fausto Secci VI Circolo, Quarto S. Elena (V^ B)

Premio alla maestra Fernanda Medas per l'amore per la lingua tedesca trasmesso ai suoi alunni.

L'Adilt ricorda che :

il Liceo Classico "Sesto Proterzio" di Assisi, in collaborazione con la presidenza di Roma dell'A.D.I.L.T., con la Sezione A.D.I.L.T. di Assisi, con il Goethe Institut di Roma, con la Deutsche Akademie di Perugia e la International Language School di Roma indice un concorso a premi rivolto ai ragazzi di età compresa tra i 6 e i 16 anni dal titolo: "IL TEDESCO PERCHE?". Ulteriori informazioni sul bando di concorso sono reperibili sul sito Adilt.

Esiste la "terza via"?  
Quale "terza via"?

GIUSEPPE CIAMMARUCONI



Il volume si può ritirare presso le sedi provinciali del Sindacato o avere direttamente a domicilio versando il contributo di € 5 sul c.c.p. 61608006 intestato a SINDACATO SOCIALE SCUOLA Via Magenta, 24 - 00185 Roma.

RECENSIONE

Editrice Università degli Studi di Trento  
Dipartimento di Scienze Filologiche e Storiche  
Labirinti 67 SAGGI

BRIGITTE FOPPA

## SCHREIBEN ÜBER BLEIBEN ODER GEHEN

Die Option in der Südtiroler Literatur 1945-2000

mit einem Vorwort von Leopold Steurer und einem Nachwort von Birgit Alber



Su iniziativa dell'Università degli Studi di Trento e per essa del Dipartimento di Scienze Filologiche e del preside di facoltà prof. Fabrizio Cambi, è stato pubblicato questo interessante saggio, su come la letteratura abbia affrontato in tempi diversi l'argomento delle opzioni.

Il problema, com'è noto, ha riguardato la popolazione altoatesina di lingua tedesca, chiamata ad esercitare nel 1939 il diritto di opzione, cioè se rimanere in Italia o emigrare nel Reich.

E' interessante il dato che circa l'80% della popolazione interessata (di lingua tedesca) si avvale della possibilità di andar via, ma poi, a causa dello scoppio della guerra, pochi poterono esercitare questo diritto e coloro che si avvalsero, non trovarono al di là delle Alpi quanto era stato loro promesso. Interessanti gli scritti che riguardano la situazione e gli stati d'animo di coloro che furono "costretti" a rimanere e a vivere in una comunità sostanzialmente piccola nel periodo dell'immediato dopo guerra, dagli anni fra il 1950 e 1960 fino agli anni '80 quando il tempo trascorso e il venir meno delle persone fisiche aveva rimosso e fatto calare il silenzio sul passato.

Spiace, rilevare che proprio l'Università di Trento abbia deciso la pubblicazione, solo in lingua tedesca. A tal proposito segnaliamo che in un'altra interessante pubblicazione edita dall'Archivio Provinciale di Bolzano e riguardante "L'Alto Adige nel terzo Reich 1943-1945" si è avuta l'accortezza di pubblicare contestualmente un sunto dei vari articoli in lingua italiana.

Sicuramente un'attenzione degna di nota per la popolazione di lingua italiana a Bolzano.

Il nostro augurio è che, sia pure in forma ridotta questo interessante saggio possa prossimamente vedere la luce anche in lingua italiana.

A.S.

Associazione Ispanisti Italiani della Scuola

## AISPI-SCUOLA

www.aispiscuola.it

aispi.scuola@tiscalinet.it

### Le lingue nella legge di Riforma: PARLIAMONE ANCORA

Nel numero precedente, in occasione della giornata di studio e riflessione del 14 maggio organizzata da aispi-scuola, avevamo anticipato alcune riflessioni, sottolineando che un importante dato della Riforma consisteva nell'aver generalizzato, in accordo con le direttive europee, lo studio di due lingue straniere nella scuola di base: l'inglese dal primo anno della scuola elementare e una 2ª lingua straniera dal primo anno della scuola media.

Se ci limitassimo a considerare il dato puro e semplice, saremmo indotti a credere che la Riforma incrementi e migliori come non mai lo studio delle lingue straniere, e non capiremmo il perché delle preoccupazioni manifestate da docenti, dirigenti scolastici, associazioni disciplinari e professionali dei docenti di lingue e da autorevoli esperti di didattica, che sin dalla pubblicazione del primo decreto applicativo della legge 53/2003, in più occasioni hanno stigmatizzato questo bilinguismo di facciata e criticato duramente la riduzione qualitativa e quantitativa che le lingue subiscono nella Riforma Moratti.

Poiché il passato è ancora sotto i nostri occhi, ci consente di analizzare la situazione delle lingue del "prima" della Riforma e di fare i dovuti raffronti con ciò che effettivamente la Riforma propone.

1. Lingua Inglese

a) Scuola elementare. Prima della Riforma l'inglese veniva studiato a partire dalla 3ª classe per 3 ore settimanali (297 ore in 3 anni) + una quota oraria variabile e facoltativa nelle classi 1° e 2° di circa 132 ore. Il monte ore complessivo poteva raggiungere 429 ore nei 5 anni. La Riforma propone 297 ore spalmate nei 5 anni in questo modo: 1 ora a settimana in prima elementare, 2 ore a settimana nelle classi successive.

b) Scuola media. Prima della Riforma l'inglese disponeva di un monte ore di 132 ore nelle scuole a tempo prolungato (4 ore settimanali) e di 99 ore nel tempo normale (3 ore settimanali). Con la Riforma il monte ore è di 54 ore annue (1,38 minuti settimanali).

2. Seconda lingua comunitaria

Prima della Riforma, nelle scuole medie che proponevano l'insegnamento di una 2ª lingua straniera, questa si studiava per 297 ore nel triennio; le classi che aderivano al progetto Lingue 2000 la studiavano per 240 ore nel triennio (80 ore annue). Con la Riforma le ore passano a 66 ore annue, pari a 2 ore settimanali.

Le evidenti riduzioni delle ore di lingua non potranno essere compensate da nessuna organizzazione didattica, per quanto flessibile, efficiente o multimediale. Esse limitano considerevolmente il raggiungimento di importanti obiettivi linguistici e formativi e lo sviluppo ragionato di competenze comunicative efficaci. Neppure l'aggiunta di ore opzionali/facoltative può giustificare la riduzione di ore obbligatorie per tutti. A tale proposito sorge spontaneo chiedersi perché mai lo studente debba ricorrere all'area opzionale per avere diritto a 3 ore settimanali di lingua, che secondo gli studiosi rappresentano l'impegno minimo per apprendere una lingua straniera in ambito scolastico? Tale spazio non dovrebbe essere assicurato a tutti gli studenti? Perché lasciarlo a scelte individuali? Quali finalità educative si perseguono con la frantumazione dei tempi di apprendimento tra quota obbligatoria e quota facoltativa/opzionale? In che modo la nuova scuola prepara al futuro? I nostri ragazzi sarebbero penalizzati, rispetto ai loro coetanei europei, per non possedere una competenza linguistica adeguata, nella prospettiva di una spendibilità futura, che impone competenze linguistiche riconoscibili e riconosciute al di fuori dei confini nazionali.

D'altra parte, il ruolo attribuito alle lingue nella Riforma non sembra essere in linea con la politica linguistica ufficiale dell'Unione Europea. Si pensi al Quadro di riferimento Europeo per le lingue, considerato in tutti i paesi europei il modello di riferimento per l'elaborazione dei curricula linguistici, e alla scarsa coerenza con esso che si ricava dall'analisi degli Obiettivi specifici di Apprendimento. Questi appaiono riduttivi, imprecisi, con qualche grossolana confusione terminologica ed evocano un approccio metodologicamente poco chiaro e spesso superficiale a livello pedagogico (v. contributi di Anils, Lend e Tisöl).

Nel nuovo scenario di ore d'insegnamento dimezzate, le prospettive dell'insegnamento d'inglese della media saranno quelle di avere un numero di classi superiore al passato (12 invece di 6), oppure meno classi e gestire piccoli gruppi di allievi nel tempo opzionale (quante classi, quanti gruppi?), essere utilizzato per il tempo mensa e nel frattempo cercare di qualificarsi per insegnare anche la 2ª lingua (la Riforma glielo consente).

Cosa dire della 2ª lingua che da settembre si insegnerà nella prima classe della media? Mancano chiari riferimenti ai criteri di scelta della 2ª lingua, a come le scuole debbano gestire la nuova offerta formativa nel rispetto della diversificazione e del plurilinguismo, al reale fabbisogno di 2ª lingua (che sarà rilevato solo ad anno scolastico iniziato!), a chi la insegnerà e con quali finanziamenti si pagheranno gli insegnanti aggiuntivi.

Vogliamo chiudere ricordando il profondo disagio dei docenti, dinanzi a una Riforma calata dall'alto e che dall'alto continua a imporre innovazioni, senza coinvolgerli nel difficile compito di gestione dei complessi processi educativi.

La Presidente Prof. Maria Luisa Jetti



# Giovanni Gentile

*Nel sessantesimo anniversario dell'uccisione di Giovanni Gentile molti i convegni per ricordare la figura del grande filosofo dell'attualismo. Spiace rilevare il silenzio del Ministro Moratti che non solo non ha ritenuto di partecipare ad uno dei tanti convegni, ma non ha neanche sentito il dovere di emanare una circolare a tutte le scuole (a differenza di Berlinguer, in ricordo di Gramsci e Levi), per ricordare il grande filosofo. Forse il richiamo avrebbe inevitabilmente accostato la grande riforma della scuola del 1923 pensata per "formare", all'attuale, pensata solo per "informare". Non a caso nel corso degli anni, la dizione del ministero è cambiata da Educazione Nazionale a Pubblica Istruzione, per finire alla sola Istruzione.*



**Associazione  
Europea  
Scuola e Professionalità  
Insegnante**

**BRESCIA, Sala Teatro Sancarlinò**

20 ottobre 2003

**A proposito di riforma della scuola  
Giovanni Gentile pedagogista  
e legislatore: una questione aperta**

NUOVA SE

Per esigenze di spazio riportiamo solo l'intervento del Prof. Fede

**L'IDEA DI SCUOLA DI GIOVANNI GENTILE**

In un primo momento, ero portato a pensare che da me si volesse l'idea di una scuola come Istituzione; ma rileggendo il "Sommario di pedagogia come scienza filosofica" di Gentile, opera da lui scritta nel 1912, ho scelto di sviluppare in un qualche modo quello che il nostro filosofo ha voluto dire nella sua serrata critica al "pedagogismo" e al regno della pedanteria. Non avrebbe mai voluto scrivere un libro di pedagogia, "ché tanti ce ne sono". Ma esporre un'idea che non fosse scuola con i banchi e le cattedre, ma che fosse un luogo di incontro, di discussione, e che i suoi scolari diventassero critici non del maestro ma del primo degli studiosi. Domandiamoci: nel 1912 a Palermo, Gentile pensava ad una Scuola come istituzione? con una serie di leggi e di regi decreti? pare di no.

L'idea di scuola era ancora nel suo "pensiero pensante" e rimarrà tale fino al 1924, quando presentando la grande riforma, avverte che essa è provvisoria; aggiungendo che non aveva fatto niente di speciale; aveva solo realizzato idee che anche altri avevano avuto, ma non erano riusciti a metterle in atto (pensava a Benedetto Croce?), ma il vero motivo che non lo appagava era filosofico, concretamente filosofico, perché una volta completata la sua opera, questa non era più "pensiero pensante" ma "pensiero pensato": cioè qualcosa di immobile oggettivamente e nella sua applicazione non era un "farsi" ma un "fatto", di quel "factum" che aveva incontrato anche in Vico rificando "il verum ac factum convertuntur" nel "verum ac fieri convertuntur". Un minuto dopo aver "staccato da sé" il suo lavoro avrebbe voluto correggerlo? O addirittura rifarlo? questo dubbio si trasforma in certezza conoscendo il "Filosofo" e la sua filosofia. Ma se Gentile pensava questo nel 1924, figuriamoci quanti cambiamenti avrebbe apportato nel 2003: e noi siamo da lui invitati ad essere capaci di criticare la sua riforma sostituendo però concetti validi dello stesso livello intellettuale; o saremmo presuntuosi?

L'idea secondo Gentile è il volere: la scuola come istituzione è il voluto. Nessun Ministro della P.I. ha avuto un retroterra filosofico, come lo ha costruito Gentile, forse non consapevole che, dopo più di dieci anni, avrebbe dovuto mettere in pratica un'educazione, che con i soliti luoghi comuni, si va dicendo che l'avrebbe fatto per dare allo Stato una classe dirigente soprattutto valorizzando gli studi classici. In verità a Gentile interessava l'edificazione dell'uomo, non il "superuomo", ma "Thomo faber" "... faber sui yesius" (GSS) e se si vuole il superuomo, ognuno con le proprie vocazioni; non scuola di classe, ma meritocratica: non una scuola che preparasse una classe dirigente di aristocratici o di alta borghesia, ma di uomini competenti che valessero. ancorché borghesi o proletari; dirigenti di uno Stato non strutturalmente inteso, ma di una coscienza (o senso) dello Stato "in interiore homine", appartenente a tutte le categorie. Conoscere la storia che è l'unica realtà fatta dall'uomo, come diceva Vico, tenendo presente che la natura la troviamo già fatta da Dio, la matematica è una scienza "vera" ma non valida per farci conoscere l'uomo nei suoi risultati razionali, sentimentali ed anche nei suoi misteri. Quindi Scuola dell'umanesimo delle lettere, umanesimo della scienza, umanesimo della tecnica. Questa filosofia Gentile la sostiene da quando a Palermo nel 1912 scrive il "Sommario di Pedagogia come scienza filosofica" e pronuncia "L'Atto del pensare come Atto puro". Cercare di svaloriare la "Riforma della Scuola" del 1923-24, parlando di una Scuola funzionale allo stato "di classe" significa che coloro che ancora sostengono questa tesi non hanno su sufficientemente studiato Gentile. ovvero non vogliono ammettere di aver torto (ed i motivi sono anche politici). Ed allora oggi 2003-04 ci troviamo innanzi il grande impianto della Riforma Gentile. Che fare? Cosa può fare la Moratti e gli altri che verranno? Possono ritoccare tutta la riforma. nel suo impianto giuridico-pedagogico, ma non potranno cambiare la filosofia, salvo l'intenzione di dare luogo ad una scuola anglosassone; una scuola per informare ma non per "formare". Qui sta, secondo me l'insostituibilità della riforma Gentile. Facciamo un esempio: Dice il nostro filosofo "il pensare sempre s'insegna; s'insegna il bisogno del sapere"... mettendo nell'anima con le difficoltà dei problemi che sorgono nell'intimo di essa, il pungolo delle riflessioni ulteriori..." Questo è un concetto che qualche insegnante o qualche

Ministro intenderebbe cambiare? Come? Se c'è un docente che dissente lo spieghi. Se Gentile visse cambierebbe tanto della sua riforma ed essendo amante della critica, gli piacerebbe sentire critiche della sua riforma purché argomentate, A Pisa quando un suo assistente chiese ad un esaminando che cosa sapesse del pensiero di Gentile (presente all'esame), questo studente (probabilmente era Vittore Branca - novantenne ancora vivo a Venezia) disse candidamente: niente! Gentile si complimentò della risposta; e poi racconta lo stesso Branca, che certamente avrà poi studiato l'attualismo, che chiamato a collaborare a "Nuova Antologia" nel 1944 disse che ormai era nella Resistenza. ma raccomandò a Gentile di fare qualcosa per un intellettuale partigiano comunista che stava rischiando la vita: Gentile intervenne subito evitando quella condanna a morte: e si discute ancora se si trattasse di Braibante o no: comunque l'intervento di Gentile avvenne la stessa mattina del 15 aprile 1944, quando poi alle tredici a Villa Montalto a Firenze, fu ucciso dal gappista Bruno Fanciullacci. Si dirà: che c'entra questo episodio con l'idea della Scuola di Gentile?

C'entra eccome! quella fu l'ultima lezione non scritta, anzi scritta col sangue; ancora appartenente all'idea di Scuola che va oltre la Pubblica Istruzione e diventa educazione nazionale con un grande maestro che si sente sempre in servizio in qualsiasi condizione di tempo e di luogo si trovi; un "carabiniere" della cultura che non va mai in licenza. Ma torniamo a parlare dell'idea di scuola di Gentile. Una Scuola come l'avrebbe voluta lui forse assomiglierebbe alla "Stoa" o ai portici di Pitagora? Ma no; era lì nella sua Palermo, nella sua Sicilia verso cui Gentile, come tutti i siciliani, sentiva un misto di amore-odio e con lui ricerca' ano la scienza filosofica: si trattava di Oristano. di Guastella. di Omodeo, Fazio, Allmoyer. Maggiore, Saitta, Miceli, Spirito (nessuno era idealista), invano detestati da Croce che li considerava appunto "scolari" di Gentile, solo perché non condividevano la dialettica dei distinti e la storia non fatta dall'uomo; Croce la considerava oggettivamente. come se la Signora storia, si potesse incontrare per strada: e per il dissenso su questo "storicismo assoluto" Croce scrisse se sulla Voce il 13 novembre del 1913 un articolo che era di attacco all' "Atto del pensare come atto puro" che era la nascita dell'attualismo, accusando Gentile di misticismo ed indirettamente non avrebbe gradito l'edizione del "Sommario di pedagogia ia come scienza filosofica"; perché? il sommario sistemava filosofica la problematica dell'Educazione: eppure nel 1920 Croce fu Ministro della PI con Giolitti e poi con Bonomi e Gentile lo aiutò; ma Croce non riuscì ad imporre il, rigore nella scuola, pur essendo quasi delle stesse idee di Gentile, probabilmente perché era disturbato dalle clientele elettorali; ma l'uomo Croce non era l'uomo Gentile, rigoroso ma generoso. E secondo Genarro Sasso, il "Sommario" infastidì Croce in quanto Il sospetto che il Gentile non solo si fosse espresso con nettezza contro la possibilità che tra le forme dello spirito potesse farsi la "distinzione", ma che anche avesse voluto polemizzare proprio con lui che nella distione aveva fatto e stava facendo consistere il criterio supremo dell'intelligenza della realtà"... ed il fatto che non lo nominava dava al sospettoso filosofo di Pescasseroli "maggiore asprezza" conclude il Sasso.

Ma l'idea di Scuola di Gentile è proprio quella che è capace di educare tutti; perciò la Pubblica Istruzione per il nostro filosofo era un abito stretto e passò all'Educazione Nazionale non solo con la scuola ma anche con l'Enciclopedia, e con tutti gli Istituti di Cultura che ancora esistono e durante il ventennio erano luoghi di libertà per i fascisti, per gli antifascisti e per gli afascisti.

E teorizza il modo di formare l'uomo, perché come insegnanti, siamo gentilmente anche discenti di sempre nuove realtà; altrimenti l'insegnamento sarebbe il mestiere più noioso del mondo. Ed allora Gentile immagina i famosi due occhi dell'intelletto. Con uno l'uomo vede la realtà qual'è con l'altro vede una realtà che vorrebbe ci fosse. Machiavelli e Savonarola: l'essere ed il dover-essere. La Scuola dovrebbe realizzare un processo che dall'essere l'uomo si avvicina sempre il più possibile al dover-essere; senza l'utopia del moralismo, perché deve tener conto della presenza del machiavellismo. "L'Essere" dell'autore de "Il Principe" è realistico crudamente, ma non è mai tanto realista da non



Introduzione di  
VITO A. BELLEZZA



B  
M  
M

sognare una Patria: ed il dover-essere non è mai tanto dover-essere, in Savonarola, da non essere costretto a calarsi in un mondo brutto, pieno di difetti e di corruzione, anche per "fargli paura", dice Gentile. E poi ci sono altri modelli: Don Abbondio ed il Cardinale Federico (fermo al dover-essere). Ma Gentile non condivide d'altra parte l'educazione empirica; l'osservazione sperimentale si traduce in un dualismo: educatore ed educando; azione con cui uno spirito promuove un altro spirito; sarebbe quello che lui chiama "monadismo": non è solo dualismo ma tante "monadi" tutte uguali alle quali viene impartita la stessa educazione, Per Gentile questa teoria sarebbe antipedagogica. Il filosofo passa in rassegna tutte le tesi, che per analizzarle dovrebbe scrivere un altro libro; e può darsi sia necessario farlo, anche perché non c'è una disciplina che insegni l'arte di fare scuola. Tutte le prove di aggiornamento non sono mai state positive e tutti ci siamo domandati: "ma chi insegnerà agli insegnanti? Siamo approdati al nichilismo pedagogico? no: ogni educatore dovrebbe avere l'umiltà. dice il filosofo di Castelvetrano, ed aprire le finestre della scuola, perché "non c'è una letteratura senza vita, una grammatica senza vivo discorso". Ma allora non c'è una pedagogia attuale gentiliana? Si c'è. nei tanti paradossi del nostro filosofo, e si tratta di paradossi positivi (paradosso non vuol dire assurdità); purché si tenga presente che tutta la vita è filosofia e che la pedagogia, come la storia, deve superare il tempo, e comprendere che l'educazione non è solo funzione scolastica: è tutta la società, lo stato, in cui si svolge la nostra vita, tenendo presente che quando cerchiamo la modernità nel presente, la tecnologia sia questa sempre al servizio dell'uomo, perché il nostro presente dice Gentile nel "sistema di logica" già fu futuro e sarà passato, e quel che conta non è il presente delimitato da due date, ma quello assoluto; ed allora mi pare che la regola più importante è proprio quella che Gentile rivolge ai Docenti, perché non si montino la testa e si rendano conto che quanto più sanno tanto più esiste ciò che tutti non sappiamo e pertanto dice: "La scuola deve contentarsi di stimolare, additare, una luce lontana, una meta alta; ma non pretendere pappallescamente ripetizioni e virtuosità disquisitive di dottori in erba - La via del sapere sincero è lunga ed è molto se nell'adolescenza quando i maestri hanno cure speciali per il nostro spirito, noi c'invogliamo di percorrerla alacramente".

**SOLIDARIETA'**



**FAI CONOSCERE L'ASSOCIAZIONE  
"KIRNER" AL COLLEGA PIÙ CARO:  
TE NE SARÀ GRATO**



# 60° anniversario (15 aprile 1944)

"In occasione del sessantesimo anniversario

della morte sanguinosa di Giovanni Gentile"

15 Aprile 1944 - 2004



L'Associazione Filosofica "G. Gentile"  
già "Istituto Studi Gentiliani"

Roma venerdì 7 maggio 2004

## RESOCONTO DI UNA GIORNATA DI STUDIO

Il 7 maggio a Roma in Via Santa Chiara - aula del Senato - si è svolto il convegno organizzato dall'associazione filosofica "Giovanni Gentile". Nel corso dell'incontro, le varie relazioni hanno apportato ulteriori elementi allo studio della figura del filosofo stimolate dal tema del convegno: "Nel sessantesimo anniversario dell'assassinio di Giovanni Gentile sta emergendo una necessaria ricerca filosofica e storica del suo pensiero, ma con alcune avventurose interpretazioni. Parliamone". Hanno parlato Antimo Negri, Marcello Veneziani, Francesco Mercadante, Lino Di Stefano, Luigi Tallarico, Giuseppe Spadaro, Aldo Di Lello, Luigi Gagliardi. E' intervenuto anche il Prof. Agostino Scaramuzzone, segretario generale della FIS (federazione italiana scuola) che, dichiarandosi dispiaciuto ma non sorpreso, dell'assenza del Ministro Moratti (assente anche nei convegni di Firenze, Brescia, Mercato Sanseverino, Sennori (SS) e Salò) ha comunicato che nel prossimo numero del giornale "Scuola e Lavoro" verrà dedicato ampio spazio alla figura del filosofo.

In molti relatori è prevalsa la scelta di discutere la seconda parte del tema: ".....avventurose interpretazioni" del pensiero di Gentile. Certo che Togliatti preferì Croce ed i crociani che arrivarono nel suo PCI, anziché Gentile ed i gentiliani (come dice Romano nella nuova prefazione del suo libro (interessante e non condivisibile) ristampato dopo la prima edizione del 1984, perché Togliatti riteneva che non fosse necessario essere comunisti, se la formazione (e i giovani che arrivavano al PCI) era gentiliana, ma non perché Gentile era comunista, al contrario, perché aveva dimostrato che gli italiani comunisti erano solo "corporativisti impazienti".

Non è possibile esporre qui quello che hanno detto i singoli relatori, ma appunto si può dire, senza tema di smentita, che tutti si sono riferiti alle interpretazioni degli intellettuali di sinistra che si sono fantasiosamente esercitati a dire tutto ed il contrario di tutto, cominciando da Vitiello che attribuisce a Gentile la "colpa" di avere aderito al fascismo; colpa dal punto di vista antifascista. Filosoficamente è più giusto parlare di una "scelta" basata sull'atto "puro" del pensare; ma tant'è. Sulla stampa la critica di vari autori si è quasi sempre sforzata di dimostrare che sotto alcuni aspetti Gentile è stato un "maestro occulto del comunismo", ma il convegno ha sconfitto questa stravagante tesi. La pubblicazione che più ha fatto discutere è stata la ristampa del libro di Sergio Romano: tanto bello esteticamente, quanto errato teoricamente, storicamente e politicamente. E' stato da molti oratori giudicato "scritto per il mercato" traendo spunto dalla ricorrenza della morte del filosofo; si può scrivere un libro di filosofia anche per il mercato, ma lo scopo non deve essere il mercato stesso, ma sempre la filosofia. Certo, può essere anche biografico, ed il libro del Romano lo è abbondantemente, anche gradevole a leggersi, ma poi si avventura in affermazioni filosofiche e storico-politiche sbagliate per la categoricità delle affermazioni, specie nella nuova prefazione. Fra l'altro Sergio Romano afferma che "per un lungo periodo durante gli anni venti e trenta Gentile abbandonò gli studi filosofici. Pubblicava i suoi vecchi trattati con nuove introduzioni e approfondiva qua e là temi sui cui aveva lavorato fino a cinquant'anni... il ritorno alla filosofia avviene nel momento in cui gli alleati sbarcano in Sicilia; la caduta di Mussolini e il pericolo di morte che minacciava la patria gli ispirarono una riflessione conclusiva sul senso dell'esistenza. Il breve libro che scrisse nell'agosto del 1943 si intitola Genesi e struttura della società". Il suo protagonista, continua il Romano, "non è più l'atto puro, vale a dire quel concetto ideale della prassi con cui Gentile aveva fatto il suo ingresso nel clima positivista degli studi italiani agli inizi del secolo". Il protagonista è "l'io sociale, un essere umano unito ai suoi simili da un rapporto organico... e poi arriva all'umanesimo del lavoro". Il nostro diplomatico, interpretando l'uomo non più come cittadino nato dalla rivoluzione francese, ma come lavoratore afferma con notevole coraggio politico-speculativo che questo di Gentile "non è ancora lo stato leninista (sic) ma una forma molto avanzata dello Stato corporativo..." chiamando in causa Ugo Spirito che avrebbe parlato di "comunismo di Giovanni Gentile".

A parere del professor Fede, l'errore di Romano è nel paragone tra "atto puro" ed "atto sociale": non esiste separazione filosofica, perché dove c'è l'io, nella stessa coscienza, c'è il noi. Nell'ultimo libro Gentile lo esplicita chiaramente: "nell'io" trascendentale c'è anche la "società trascendentale", mentre Romano separa i due momenti come se si trattasse di due Gentile. La socialità del filosofo è stata la difesa del lavoro individuale e collettivo; dalla rivista di Castelvetrano (il lavoro come arte) poi nella scuola di cultura dei lavoratori a Roma fino a definire i comunisti italiani "corporativisti impazienti".

Nell'umanesimo del lavoro, per Gentile lo Stato "in interiore homine" è la più alta espressione dell'uomo.



## Convegno Storico nel sessantesimo della morte di GIOVANNI GENTILE

Salò, venerdì 14 maggio 2004 - ore 16.00  
Palazzo della Magnifica Patria - Municipio



Centro Studi e Documentazione  
sul periodo storico della  
Repubblica Sociale Italiana - Salò



CITTÀ DI SALÒ  
Assessorato alla Cultura

con il patrocinio ed il sostegno  
della Provincia di Brescia e della Regione Lombardia

Giovanni Gentile, filosofo di prima grandezza del novecento italiano, è sempre stato una figura controversa per il ruolo avuto all'interno del fascismo sia come intellettuale che come Ministro della Pubblica Istruzione. La sua fine tragica ha aggiunto ulteriori motivi di polemica e di riflessione sugli anni tragici della fine guerra mondiale. Il Convegno vuole offrire un'occasione di riflessione franca e passionata sul tema attraverso le voci di alcuni tra i più autorevoli studiosi di Giovanni Gentile.

Programma

Saluto degli enti fondatori

Giampiero CIPANI, Sindaco di Salò  
Alberto CAVALLI, Presidente Provincia di Brescia  
Massimo CORSARO, Assessore Regione Lombardia

Sergio ROMANO, Storico, Editorialista del Corriere della Sera  
*Un filosofo scomodo per tutti*

Daniela COLI, Dipartimento di Filosofia - Università di Firenze  
*Gentile e l'identità italiana: una sfida filosofica*

Giano ACCAME, Giornalista e Scrittore  
*Gentile e la morte*

Biagio DE GIOVANNI, Istituto Universitario Orientale, Napoli  
*Il pensiero di Giovanni Gentile nella crisi europea del Novecento*

Conclusioni  
Sandro FONTANA, Università di Brescia

## 4 giugno 1944 "Liberazione di Roma"

Caro Direttore,

Il 4 giugno 1944 gli alleati sono entrati a Roma "liberandola".

I cosiddetti disobbedienti vogliono contestare Bush che viene per ricordare quell'avvenimento storico. Mario Cervi, tempo fa, li ammoniva: "in questa maniera si accostavano ai combattenti "di Salò" (RSI) che diedero luogo all'ultima battaglia contro gli alleati; questi, prima di entrare a Roma, avevano dovuto superare gli italiani della RSI che li affrontarono a Castel di Decima, Ardea e Cisterna. Ma il paragone con gli antiamericani di oggi non regge. Quella dei combattenti della RSI che sostennero una causa, giusta o sbagliata che fosse, fu storia mentre i motivi dei non global sono storielle, che purtroppo sono accompagnate da violenza gratuita. Ma i ricordi degli americani del 1944 che bombardavano l'Italia "a tappeto" e che distrussero Palermo e Montecassino, fanno parte della storia della nostra Nazione, anche se poi furono accolti in festa a Roma perché ponevano fine alla guerra.

Non si può fare a meno di ricordare che i giovani paracadutisti di Rizzatti morirono per "l'onore d'Italia" insieme ai marò del Battaglione Barbarigo della X Mas, comandato da Baldelli e Cencetti. Quest'ultimo lo vedemmo poi capo della segreteria politica di Arturo Michelini, segretario del MSI, mentre Baldelli cadde al nord, colpito a tradimento, durante una trattativa con i partigiani.

Nascondere questi ricordi non fa onore a nessuno soprattutto agli ignavi che non si schierarono da nessuna parte, come ricorda Sergio Romano citando il terzo canto dell'Inferno o come li bollò Giovanni Gentile, prima di essere assassinato, nell'ultimo articolo "Il sofisma dei prudenti".

Prof. Antonio Fede - Responsabile dell'Istituto Nazionale Studi sul Fascismo (INSFA) fondato da Cesco Giulio Baghino.

A margine di questa ricorrenza anche per il preannunciato arrivo del Presidente Americano non possiamo esimerci dal sottolineare come la telecronaca della parata militare svoltasi il 2 giugno ne abbia esimersi. I due giornalisti Giuntella e Maggioni non si sono lasciati sfuggire l'occasione per inneggiare ad ogni piè sospinto alla resistenza all'8 settembre e naturalmente alla pace. Una telecronaca diversa dagli altri anni, tant'è che anche l'ex presidente Francesco Cossiga si è risentito ed ha rilasciato in proposito la seguente dichiarazione "credo di aver assistito da spettatore, da membro del governo o da autorità costituzionale a tutte le sfilate del 2 giugno e di aver quindi anche ascoltato la maggior parte dei commenti della radio televisione. Mai mi era capitato di sentire un commento misto di retorica e di imbarazzo, dove Risorgimento, resistenza, missioni in Kosovo e intervento militare in Iraq erao mischiate con una sottile venatura di pacifismo, dal noto commentatore antiamericano e pacifista Paolo Giuntella. Francamente è un po' eccessivo indicare nei missili, nelle autoblindo, nei carri armati strumenti di pace. Sarebbe bene fino a che non abbiamo deciso cosa le forze armate debbano essere, non umiliarle ulteriormente con questi commenti". Alla Maggioni lo svarione sull'uso del termine sfilamento anziché sfilata, ci induce a darle un benevolo consiglio: un ritorno a scuola per un corso di lingua italiana.



del diploma di istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di Accademia di belle arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio di musica o Istituto musicale paragonato, e che abbiano superato le prove di accesso alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, le scuole medesime valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del predetto diploma di specializzazione ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici, anche per consentire loro un'abbreviazione del percorso degli studi della scuola di specializzazione in sovrannumero al secondo anno di corso della scuola. 1 corsi di laurea in scienze della formazione primaria di cui all'art. 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici e dell'iscrizione in soprannumero al relativo anno di corso stabilito dalle autorità accademiche, per coloro che, in possesso di tale titolo di specializzazione e del diploma di scuola secondaria superiore, abbiano superato le relative prove di accesso. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituti a norma dell'art. 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola materna o dell'infanzia e nella scuola elementare o primaria. Esso consente altresì l'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'art. 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Al fine di tale inserimento, la tabella di valutazione dei titoli è integrata con la previsione di un apposito punteggio da attribuire al voto di laurea conseguito. All'art. 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le parole: "I concorsi hanno funzione abilitante" sono soppresse.

- Il decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998 reca: "Norme transitorie per il passaggio al sistema universitario di abilitazione all'insegnamento nelle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 reca: "Norme in materia di scuole aventi particolari finalità".
- Il decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 39 del 30 gennaio 1998 recita: "Testo coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamenti delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica".
- La legge 3 maggio 1999, n. 124 reca: "Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico".
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 6 agosto 1999: "Art. 9. - Istituisce la classe di concorso di "strumento musicale nella scuola media" (d. n. 77/A) per l'insegnamento delle specialità strumentali di cui al presente decreto.

Alla predetta classe di concorso si accede, in prima applicazione, con il possesso dello specifico diploma di conservatorio relativo alle diverse specialità strumentali congiuntamente ai requisiti previsti dall'art. 11, comma 9 della legge 3 maggio 1999, n. 124. L'inserimento nelle graduatorie permanenti ivi contemplate avviene dopo l'espletamento della sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento, disposta per i docenti non in possesso dell'abilitazione in educazione musicale..
- L'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 2 gennaio 2001, n. 1 reca: "Riapertura Sessioni Riservate".
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 6-bis, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 308.

"6-bis. Sono ammessi alla sessione riservata di esami di cui all'art. 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124, coloro che hanno maturato i requisiti di servizio previsti dal medesimo comma 4 entro il 27 aprile 2000, data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla predetta sessione di esami fissata dall'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione del 7 febbraio 2000, n. 33, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4° serie speciale - n. 25 del 28 marzo 2000. Il personale di cui al presente comma è inserito a domanda previo superamento della sessione riservata di esami, nelle graduatorie permanenti, all'atto del Tinte grazie uno delle medesime in esito all'espletamento dei concorsi a cattedre per titoli ed esami nella scuola secondaria banditi nel 1999, nel medesimo scaglione di coloro che superano i predetti concorsi. Al maggiore fabbisogno, valutato in lire 38 miliardi per l'anno 2000, per il completamento della predetta sessione riservata di esami, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo Speciale" dello stato di previsioni del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione".

Art. 2-bis.

Graduatorie dell'AFAM

1. I docenti precari che hanno prestato servizio per 360 giorni nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale (AFAM) sono inseriti in apposite e specifiche graduatorie, previa valutazione dei titoli artistico-professionali e culturali da svolgersi secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 3.

Disposizioni relative ai passaggi di ruolo

1. Con specifico accordo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, è determinato, entro il limite massimo del 20 per cento dei posti disponibili, il contingente di posti destinato ai passaggi di ruolo nella scuola secondaria.

2. Sono consentiti passaggi di cattedre sulla classe di concorso 77/A a docenti di ruolo in educazione musicale, purché già inseriti in graduatoria permanente di strumento e che abbiano prestato 360 giorni di servizio su tali cattedre.

Art. 3-bis

(Graduatoria aggiuntiva per aspiranti all'insegnamento su posti di sostegno)

1. Ai docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione per l'insegnamento sui posti di sostegno successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi per esami e titoli indetti con i decreti del direttore generale del personale e degli affari generali e amministrativi del Ministero della pubblica istruzione del 31 marzo e del 1° aprile 1999, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale, n. 29 del 13 aprile 1999, nonché con decreti dirigenziali 2 aprile e 6 aprile 1999, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale, rispettivamente n. 31 del 20 aprile 1999 e n. 33 del 27 aprile 1999, e che risultano inseriti nelle relative graduatorie di merito, è riconosciuto il diritto all'iscrizione a domanda in una graduatoria aggiuntiva da utilizzare dopo l'assunzione degli aspiranti che hanno presentato il titolo di specializzazione entro il predetto termine. Il numero delle assunzioni a tempo indeterminato su posti di sostegno disposte in esecuzione di sentenze passate in giudicato è detratto dal contingente di nomine autorizzate ai sensi delle norme vigenti.

Riferimenti normativi:

- Il decreto del direttore generale del personale e degli affari generali ed amministrativi del Ministero della pubblica istruzione del 31 marzo 1999 reca: "Concorsi ordinari, per esami e titoli, a cattedre nelle scuole e istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento per classi di concorso comprese negli ambiti disciplinari, costituiti dal decreto ministeriale n. 354 del 10 agosto 1998, integrato con decreto ministeriale n. 487 del 21 dicembre 1998".

- Il decreto del direttore generale del personale e degli affari generali ed amministrativi del Ministero della pubblica istruzione del 9 aprile 1999 reca: "Concorsi ordinari, per esami e titoli, a cattedre nelle scuole e istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento per classi di concorso di cui alla tabella A annessa al decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39, non comprese negli ambiti disciplinari di cui al decreto ministeriale n. 354/1998".

- Il decreto del direttore generale per l'istruzione elementare del Ministero della pubblica istruzione 2 aprile 1999 reca: "Concorso, per esami e titoli, a posti di insegnante elementare per il triennio scolastico 1999-2000, 2000-2001 e 2001-2002".
- Il decreto del capo del Servizio per la scuola materna del Ministero della pubblica istruzione 6 aprile 1999 reca: "Concorso ordinario, per esami e titoli, per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna nonché per l'accesso ai ruoli provinciali del personale docente della scuola materna statale".

Art. 3-ter

Accesso con riserva

1. A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, gli iscritti all'ultimo anno dei corsi di specializzazione all'insegnamento secondario e i laureandi nella sessione esiva dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria possono presentare domanda di inclusione con riserva nelle graduatorie permanenti di cui al presente decreto, alle scadenze previste per l'aggiornamento delle medesime. Coloro che frequentano i corsi universitari per il conseguimento della specializzazione nel sostegno, purché abilitati, possono presentare domanda di inclusione con riserva nelle graduatorie per il sostegno, alle scadenze previste per l'aggiornamento delle medesime. L'attribuzione dei punteggi e l'inserimento definitivo nelle graduatorie permanenti verrà effettuato dopo la presentazione del titolo di abilitazione, il cui termine è fissato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, sono altresì iscritti con riserva, fino al conseguimento del titolo, gli insegnanti ammessi ai corsi per il conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 2 del presente decreto, limitatamente all'ultimo scaglione previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333.

Riferimenti normativi:

- Per il testo dell'art. 401 del Testo Unico si vedano riferimenti normativi all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 1, comma 1, lettera b) del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni dalla legge 20 agosto 2001, n. 333 si vedano riferimenti normativo all'art. 1.

Art. 3-quater

Proroga dell'utilizzazione di personale

1. Al fine di garantire la continuità della formazione universitaria agli iscritti ai corsi di laurea per la formazione primaria e alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario e di valorizzare le competenze acquisite, è prorogata l'utilizzazione, presso le suddette strutture universitarie, del personale della scuola elementare e secondaria che, con decorrenza 1° settembre 2004, cesserebbe dall'utilizzazione disposta ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 2 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1999, e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 aprile 2003, n. 44. Allo stesso scopo e fino al medesimo termine, non si applica la disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 315, nella parte in cui prevede che i docenti e i dirigenti scolastici della scuola elementare non possono essere utilizzati, per le finalità del comma 4 dello stesso articolo 1, per periodi superiori ad un quinquennio. In sede di adozione dei decreti di attuazione dell'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, si tiene conto della professionalità e delle competenze già acquisite dal personale che ha svolto funzioni di supervisore di tirocinio.

Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 2 dicembre 1998:
"Art. 2. - L'utilizzazione ha durata biennale, rinnovabile per un ulteriore biennio con decisione degli organismi preposti, rispettivamente, al Corso di laurea e alla Scuola di specializzazione. Tali organismi definiscono altresì le specifiche attività richieste ai docenti utilizzati, che rispondono ai Corsi di laurea e predetti concorsi in merito al proprio lavoro. Una ulteriore utilizzazione non può essere disposta se non sia trascorso un quadriennio dalla cessazione".
- Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 aprile 2003, n. 44 reca: "Proroga delle utilizzazioni disposte ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 33733/Bl del 2 dicembre 1998".
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 4 e 5 della legge 3 agosto 1998, n. 315:
"4. Le università possono utilizzare personale docente in servizio presso istituzioni scolastiche, al fine di svolgere compiti di supervisione del tirocinio e di monitoraggio con merito, nell'ambito di attività didattiche nell'ambito di corsi di laurea in scienze della formazione primaria e di corsi di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie. Le modalità di utilizzazione di detto personale sono determinate con decreti del Ministero della pubblica istruzione, nel limite di un onere per il bilancio dello Stato, relativo alla spesa per la sostituzione dei docenti onerati, di lire 8 miliardi per il 1998, di lire 28,5 miliardi per il 1999 e di lire 50 miliardi a decorrere dal 2000. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente comma, tali modalità sono individuate nella concessione di esoneri parziali dal servizio, gli atenei, con proprie disposizioni, adottano apposite procedure di valutazione comparativa per l'individuazione dei docenti da utilizzare, sulla base di criteri generali determinati dalla commissione di cui all'art. 4, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonché disciplinano le modalità di partecipazione dei predetti docenti agli organi accademici. Delle commissioni incaricate dagli atenei di provvedere alle valutazioni comparative fanno comunque parte componenti designati dall'amministrazione scolastica.

5. Per le finalità di cui al comma 4 possono essere altresì utilizzati, per periodi non superiori a un quinquennio, docenti e dirigenti scolastici della scuola elementare, su richiesta delle strutture didattiche dei corsi di laurea di cui al medesimo comma 4 nel limite del contingente previsto dall'art. 456, comma 13, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Le utilizzazioni sono disposte con le procedure di cui al comma 4 sui posti già disponibili e che si renderanno tali per effetto dell'applicazione del comma 6.
- Per il testo dell'art. 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53 si vedano riferimenti normativi all'art. 2.

Art. 4

Sessione straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione alla professione di medico chirurgo

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, primo comma, del regolamento sugli esami di Stato, approvato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione 9 settembre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957, con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è indetta, per l'anno 2004, una sessione straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, riservata ai possessori della laurea in medicina e chirurgia, conseguita secondo l'ordinamento previgente alla riforma introdotta dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ed ai relativi decreti attuativi, entro la seconda sessione ordinaria dell'anno accademico 2002-2003 entro l'anno accademico 2002-2003.

2. Le prove degli esami di cui al comma 1 si svolgono secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 ottobre 2001, n. 445.
3. Gli esami di cui al comma 1 si svolgono nelle sedi individuate con ordinanza ministeriale, tenuto conto del numero degli interessati.
4. All'ordine derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede con le maggiori entrate realizzate dalle università con i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi posti a carico dei candidati per l'iscrizione all'esame di Stato, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e per il bilancio delle università.
5. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo si svolgono secondo la disciplina prevista dal citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 445 del 2001.

Riferimenti normativi.

Si riporta il testo dell'art. 1, primo comma, del regolamento sugli esami di Stato, approvato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione 9 settembre 1957:
"Gli esami di Stato per l'abilitazione allo esercizio delle professioni di dottore commercialista, attuario, medico chirurgo, chimico farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, perito forestale, veterinario e per l'abilitazione nelle discipline statistiche hanno luogo ogni anno in due sessioni".
- Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 reca: "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei".
- Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 ottobre 2001, n. 445 reca: "Regolamento concernente gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo. Modifica al decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni ed integrazioni".

Art. 4-bis

Idoneità a professore associato

1. A decorrere dall'anno 2005, unolagamente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 7, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, è legittimamente conseguita l'idoneità di cui agli articoli 50, 51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni da parte di coloro che, ammessi con riserva ai relativi giudizi per effetto di ordinanze di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi alla partecipazione emessi dai competenti organi di giurisdizione amministrativa, li abbiano superati e siano stati inquadrate dalle università nel ruolo dei professori associati.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 7.000 euro per l'anno 2005 e 10.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti assegnati alle università interessate dalle disposizioni di cui al comma 1 a valere sul fondo per il finanziamento ordinario delle università statali, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con rifinanziamento dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3. Il Ministro dell'istruzione e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 7, della legge 19 ottobre 1999, n.370:
"7. E' legittimamente conseguita l'idoneità di cui agli articoli 50, 51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, da parte dei tecnici laureati di cui all'art. 1, comma 10, penultimo periodo, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, anche se non in servizio al 1° agosto 1980 i quali, ammessi con riserva ai relativi giudizi per effetto di ordinanze di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi alla partecipazione, emesse dai competenti organi di giurisdizione amministrativa, li abbiano superati".

- Si riporta il testo degli articoli 50, 51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382:
"Art. 50 (Inquadramento nella fascia dei professori associati). - Nella prima applicazione del presente decreto possono essere inquadrate, a domanda, previo giudizio di idoneità nel ruolo dei professori associati:
1) i professori incaricati stabilizzati di cui all'art. 4 del decreto legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni e integrazioni: nonché quelli che completano il triennio di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge con modificazioni dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, al termine dell'anno accademico 1979-80.

2) i professori incaricati che non hanno completato il triennio di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 54, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, maturando il diritto all'inquadramento nel ruolo dei professori associati all'atto del compimento del triennio medesimo. Per i professori incaricati a titolo gratuito è titolo il compimento del periodo necessario alla stabilizzazione, di cui all'art. 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, ed integrato dall'articolo unico del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 1979, n. 54, certificato dal rettore dell'università o dal direttore dell'istituto di istruzione superiore con documentazione degli uffici ufficiali della facoltà con i quali l'incarico è stato conferito;

3) gli assistenti universitari di ruolo ad esaurimento di cui all'art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766;

4) i tecnici laureati, gli astronomi e ricercatori degli osservatori astronomici e vesuviano, i curatori degli orti botanici, i conservatori dei Musei, in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, inquadrate nei rispettivi ruoli, che entro l'anno accademico 1979-80 abbiano svolto tre anni di attività didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite, documentate da atti della facoltà risalenti al periodo di svolgimento delle attività medesime. A tal fine il preside della facoltà rilascia sulla base della documentazione in possesso della facoltà attestazione che l'avente titolo ha effettivamente prestato attività didattica e scientifica".

"Art. 51 (Giudizio di idoneità). - I giudizi sono espressi, per ciascun raggruppamento di discipline, da apposite commissioni nazionali composte da tre professori ordinari o straordinari e formate con le modalità stabilite nel precedente art. 45. Ove il numero dei concorrenti alla prova idoneativa per un determinato raggruppamento disciplinare superi le 80 unità, si provvederà alla costituzione di più commissioni. I concorrenti saranno distribuiti nelle commissioni in parti uguali, per sorteggio. La commissione deposita la relazione conclusiva entro quattro mesi dalla data della sua prima convocazione. L'approvazione degli atti avviene con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo parere del Consiglio universitario nazionale. Essa può essere anche parziale e limitarsi ai rami di studio ad esaurimento di cui all'art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766;

Il giudizio è inteso ad accertare l'idoneità scientifica e didattica del candidato ad assumere le funzioni di professore associato. Esso è basato sulla valutazione dei titoli scientifici presentati dal candidato e della attività didattica da lui svolta. Nella valutazione saranno tenuti in considerazione i giudizi formulati dalle facoltà sull'attività didattica e sulle funzioni svolte dai candidati. Su i singoli candidati vengono formulate motivate relazioni scritte attestanti l'attività scientifica e didattica da loro svolta. Tali relazioni vengono pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Coloro che hanno presentato domanda di ammissione ai giudizi di idoneità nella prima tornata e non hanno superato il giudizio possono presentare domanda di ammissione alla seconda tornata di giudizi di idoneità.

Le domande devono contenere esplicito impegno ad osservare, in caso di giudizio positivo, le norme in materia di tempo pieno, di definito e di incompatibilità previste nel presente decreto. Per i giudizi di idoneità di coloro che intendono essere associati presso la Scuola superiore per interpreti e traduttori di Trieste, la commissione è integrata con la nomina di due esperti nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, in una rosa di quattro nominativi di persone altamente qualificate per i servizi di interpretazione e di traduzione di organigrammi internazionali, proposta della Scuola superiore. Il giudizio è basato prevalentemente sulla capacità professionale nel campo scientifico, dimostrata anche nell'espletamento dell'attività didattica presso la scuola ed è integrato da una prova didattica. Le stesse disposizioni sull'integrazione delle commissioni con esperti valgono per i concorsi a posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore universitario.

I professori associati e i ricercatori universitari restano definitivamente assegnati alla scuola e non possono essere trasferiti ad altra università o scuola".
"Art. 52 (Procedura per il conseguimento del giudizio di idoneità). - I giudizi di idoneità si svolgeranno su base nazionale per raggruppamenti di discipline, in due tornate e sono indetti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. I raggruppamenti di discipline sono determinati con gli stessi criteri e modalità stabiliti nel precedente art. 43. La prima tornata di giudizi sarà indetta entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La seconda tornata sarà indetta entro il 31 dicembre 1982.

Per coloro che maturano il diritto a partecipare al giudizio di idoneità, successivamente alla prima tornata, sarà indetta, entro il 31 dicembre 1982, una seconda tornata ad esaurimento ad essa riservata. Le domande di ammissione, quali sono limitate ad un solo raggruppamento di discipline, dovranno essere presentate entro il sessantesimo giorno dalla data della Gazzetta Ufficiale con la quale viene indetta la tornata di giudizi. Gli aspiranti possono presentare domanda per quel raggruppamento per il quale abbiano maggiori titoli scientifici. La prova di idoneità sostenuta nella prima tornata in caso di esito negativo può essere ripetuta nella seconda tornata per lo stesso o per altro raggruppamento.

I professori incaricati stabilizzati che non presentano domanda di partecipazione neppure alla seconda tornata di giudizi idoneativi, ovvero che avendo partecipato alla predetta tornata, non conseguono il giudizio positivo decadono dall'incarico. Coloro che maturano il diritto a partecipare al giudizio di idoneità successivamente alla prima tornata dei giudizi di idoneità partecipano al giudizio indetto con la seconda tornata.

In caso di esito negativo il giudizio può essere ripetuto nella terza tornata. Gli aventi titolo di cui al precedente comma che non presentano la domanda di partecipazione alla seconda tornata, ovvero che, avendo partecipato alla predetta tornata, non conseguono il giudizio idoneativo nella terza tornata, decadono dall'incarico. I professori incaricati a titolo gratuito che hanno conseguito il giudizio di idoneità, salvo il diritto all'inquadramento in caso di esito positivo, non servono fino al termine dell'anno accademico in quale è espletata l'ultima tornata dei giudizi di idoneità, cui hanno titolo a partecipare, tutti i diritti e le facoltà loro riservati dalle norme in vigore, nonché le funzioni eventualmente svolte ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129, ed il relativo trattamento economico maturato.

Gli assistenti di cui al precedente art. 50, n. 2) ed il personale di cui allo stesso articolo n. 3) che non conseguono il giudizio di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati o non intendono sottoporsi al giudizio stesso, conservano il loro stato giuridico ed economico. Conserva altresì lo stato giuridico ed economico di assistente di ruolo l'assistente che, cumulando anche la posizione di incaricato stabilizzato, non consegue il giudizio di idoneità richiesto per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati o non intende sottoporsi al giudizio medesimo.

Rimangono, in ogni caso, ferme le disposizioni inerenti ai compiti didattici degli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento, M con le presunte attività didattiche a piccoli gruppi, seminari ed esercitazioni".
"Art. 53 (Modalità degli inquadramenti). - Colui che abbia superato il giudizio di idoneità presenta domanda di inquadramento nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del risultato del giudizio, indicando la disciplina appartenente al raggruppamento per il quale ha conseguito il giudizio medesimo, nella quale intende essere inquadrate. La richiesta motivata dell'interessato viene valutata dalla facoltà in base alle proprie esigenze e nei limiti degli insegnamenti disponibili. In mancanza di tali presupposti l'inquadramento avrà luogo su deliberazione motivata del consiglio di facoltà sentito l'interessato e per favorevole del Consiglio universitario nazionale su altra disciplina dello stesso raggruppamento o di raggruppamento affine, eventualmente assicurato l'incremento del numero dei corsi per discipline già attivate in relazione alle effettive esigenze didattiche. Ovvero, peraltro, non riconosca opportuno per motivate esigenze didattico-scientifiche, la facoltà, con delibera adottata in conformità a criteri generali indicati con decreto del Ministro della pubblica istruzione previa parere favorevole del Consiglio universitario nazionale, può procedere alla chiamata dell'associato anche per discipline comprese in raggruppamenti per le quali vi sia domanda di inquadramento ai sensi del primo comma del presente articolo, ancorché non siano previste dal relativo statuto. In tali casi, in deroga alle procedure previste dall'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, con decreto del Presidente della Repubblica sono conseguentemente aggiornati, nel termine di tre mesi dall'adozione dell'anzidetta delibera, gli statuti, stessi, previo parere favorevole del senato accademico e del consiglio di amministrazione.



L'evento titolo all'inquadramento che svolge un incarico di insegnamento presenta la domanda al rettore dell'Università ove l'incarico stesso è svolto, restando ivi assegnato, qualora abbia superato il giudizio di idoneità per lo stesso gruppo concorsuale. Il titolare di un incarico ha diritto di precedenza per una delle sedi presso cui gli incarichi sono svolti. In tal caso, il rettore della sede universitaria prescelta trasmette copia della domanda ricevuta al rettore della sede universitaria o ai rettori delle sedi universitarie ove sono svolti, rispettivamente, l'altro o gli altri incarichi di insegnamento. Qualora l'opzione riguardi disciplina diversa da quella precedentemente impartita, l'accoglimento della domanda è subordinato al motivato parere favorevole della facoltà interessata.

Gli assistenti di ruolo con o senza incarico di insegnamento possono chiedere di essere assegnati alla facoltà in cui prestano servizio come assistenti di ruolo.

In tal caso la domanda di inquadramento è presentata al rettore della sede universitaria cui appartiene la predetta facoltà. Copia della domanda è trasmessa, ove sussista l'incarico di insegnamento, al rettore della sede universitaria in cui l'incarico è svolto.

Nel caso previsto dal precedente comma l'assegnazione può essere disposta previo parere del Consiglio universitario nazionale, su motivata richiesta della facoltà interessata, in relazione alla effettiva consistenza degli organici ed al numero degli insegnamenti impartiti nella facoltà. Per la facoltà di medicina, si terrà conto della durata del servizio di assistenza e cura prestato dal richiedente nella sede. Il disposto dei precedenti quarto e quinto comma si applica al personale appartenente alle categorie di cui al n. 3) del precedente art. 50.

Nel caso di mancato accoglimento delle loro richieste, gli assistenti di ruolo senza incarico ed il personale appartenente alle categorie di cui al n. 3) del precedente art. 50, possono essere chiamati da altre facoltà, entro due anni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di inquadramento, continuando a svolgere, nella sede originaria, le funzioni inerenti alla qualifica di appartenenza. Nel caso di mancato accoglimento della richiesta di cui al quinto comma l'assistente di ruolo con incarico può entro trenta giorni dalla notifica del mancato accoglimento della richiesta stessa, presentare domanda alla facoltà presso cui svolge l'incarico.

Ove, nei termini di due anni predetto, non sia intervenuta alcuna chiamata, il Ministro della pubblica istruzione, sentiti gli interessati e la facoltà, assegna con proprio decreto gli aventi titolo non chiamati, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, con preferenza per le facoltà e corsi di laurea di nuova istituzione, procedendo in primo luogo all'assegnazione di coloro che sono stati giudicati idonei nella prima tornata, e quindi di coloro che sono stati giudicati idonei, nell'ordine, nelle tornate successive. L'evento diritto può rimanere nella sede originaria con le funzioni di assistente fino allora svolte qualora non accetti la sede proposta dal Ministero. In tal caso decade dal diritto all'inquadramento come professore associato.

Le facoltà sono tenute a deliberare sulle domande di assegnazione entro sessanta giorni dal termine di scadenza della loro presentazione e devono trasmettere immediatamente al Ministero della pubblica istruzione la delibera stessa.

Gli inquadramenti vengono disposti con decreto del Ministro della pubblica istruzione a decorrere dal 7 novembre di ciascun anno accademico. Con lo stesso decreto è disposta l'assegnazione del posto relativo. Per coloro che superano il primo giudizio di idoneità l'inquadramento decorre, agli effetti giuridici dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Qualora l'evento titolo all'inquadramento che abbia superato il giudizio di idoneità presti servizio presso una Università non statale può presentare domanda di inquadramento negli stessi termini e con le stesse modalità previste per le Università statali, all'Università medesima.

L'Università non statale può deliberare in merito all'eventuale istituzione dei posti di professore associato su cui disporre gli inquadramenti.

Qualora il numero dei posti istituiti sia inferiore al numero degli aspiranti il consiglio di amministrazione dell'Università non statale, sentito il senato accademico, determina i criteri di precedenza e preferenza per l'inquadramento.

Gli inquadramenti di cui al precedente comma sono disposti con decreto rettorale previa deliberazione delle facoltà competenti.

A coloro che non ottengono l'inquadramento nelle Università non statali, si applicano le disposizioni previste per gli assistenti di ruolo senza incarico e equiparati delle Università statali.

Gli incarichi stabilizzati che prestano servizio presso l'Università per stranieri di cui conseguono il giudizio di idoneità sono inquadramenti presso le Università statali, ove vi siano chiamate. Qualora nei termini di tre anni non sia intervenuta alcuna chiamata si applica il disposto del nono comma del presente articolo. Durante tale periodo conservano il rapporto di servizio precedente. Nel corso del triennio, ovvero dopo l'inquadramento nel ruolo dei professori associati, essi possono presentare domanda di utilizzazione presso l'Università per stranieri di Perugia. Tale utilizzazione avrà luogo in conformità delle norme contenute nella legge 16 aprile 1973, n. 181, e nello statuto dell'Università stessa approvato col decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1978, n. 1032.

Gli insegnamenti attivati per incarico a seguito di convenzione stipulata dall'Università con altri enti, continuano ad essere affidati per incarico ai rispettivi titolari, qualora non abbiano titolo a partecipare ai giudizi di idoneità, fino all'espletamento della seconda tornata dei concorsi a professore associato. Coloro che hanno titolo a partecipare ai giudizi di idoneità di cui al precedente art. 50 conservano altresì lo stesso incarico fino all'espletamento dell'ultima tornata cui possono essere ammessi. Qualora essi siano inquadri in ruolo, gli oneri già previsti dalla convenzione restano a carico dell'ente sovvenitore fino alla scadenza della medesima. Resta altresì confermato l'obbligo per le Università di versare in conto entrate tutte le somme a tal fine percepite.

- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537:

"1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi finanziari destinati dallo Stato alle università sono iscritti in tre distinti capitoli dello stato di spesa del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, denominati: a) fondo per il finanziamento ordinario delle università relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, ivi comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e della spesa per le attività previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394";

- La legge 24 dicembre 2003, n. 350, reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)".

#### Art. 5

##### Spese di personale docente e non docente universitario

1. In attesa di una riforma organica del sistema di programmazione, valutazione e finanziamento delle università, per l'anno 2004 e fino alla realizzazione della riforma stessa, ai fini della valutazione del limite previsto dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, non si tiene conto, salvo che ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 53, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dei costi derivanti dagli incrementi per il personale docente e ricercatore delle università previsti dall'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale tecnico ed amministrativo a decorrere dall'anno 2002.

2. Per l'anno 2004 e fino alla riforma di cui al comma 1, le spese per il personale universitario, docente e non docente che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale sono ricomprese per due terzi tra le spese fisse obbligatorie previste dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. Dall'attuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

#### Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo del comma 4, dell'art. 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449:

"4. Le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle università statali non possono eccedere il 90 per cento dei trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario. Nel caso dell'Università degli studi di Trento si tiene conto anche dei trasferimenti per il Funzionamento erogati ai sensi della legge 14 agosto 1982, n. 590. Le università nelle quali la spesa per il personale di ruolo abbia ecceduto nel 1997 e nei anni successivi il predetto limite possono effettuare assunzioni di personale di ruolo il cui costo non superi, su base annua, il 35 per cento delle risorse finanziarie disponibili per le cessazioni dal ruolo dell'anno di riferimento. Tale disposizione non si applica alle assunzioni derivanti dall'espletamento di concorsi già banditi alla data del 30 settembre 1997 e rimane operativa sino a che la spesa per il personale di ruolo ecceda il limite previsto dal presente comma."

- Si riporta il testo del comma 53, dell'art. 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 350:

"53. Per l'anno 2004, alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatto divieto di proporre ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di assumere personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità, nonché quelle relative alle categorie protette. Per le Forze armate i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate per l'anno 2003 e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, nel limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331. Fermo restando quanto previsto dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono consentite le assunzioni di ricercatori delle università e degli enti ed istituzioni di ricerca che siano risultati vincitori di concorso alla data del 31 ottobre 2003. Per le università continuano ad applicarsi, in ogni caso, i limiti di spesa per il personale di cui all'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. A tal fine è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca uno specifico fondo. Con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al trasferimento alle singole università ed enti delle occorrenti risorse finanziarie. Per le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti di ricerca sono fatte salve le assunzioni autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 27 agosto 2003, e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le autonomie regionali e locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale sono fatte salve le assunzioni previste e autorizzate con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2003, e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, anche ai fini dell'assorbimento di personale delle amministrazioni pubbliche in base a procedure di mobilità, nel limite complessivo di 200 unità."

- Si riporta il testo dell'art. 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:

"1. A ciascun contribuente è restituito un importo pari al 60 per cento del contributo straordinario per l'Europa effettivamente trattenuto o versato"

Art. 5-bis.

Proroga del Consiglio universitario nazionale

1. In attesa dell'approvazione di un provvedimento legislativo di riordino, il Consiglio universitario nazionale resta in carica nella sua composizione alla data del 30 aprile 2004, fino all'insediamento del nuovo Consiglio riordinato, e comunque non oltre il 30 aprile 2005.

#### Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle camere per la conversione in legge.

#### TABELLA

(prevista dall'articolo 1, comma 1)

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LA RIDETERMINAZIONE DELL'ULTIMO SCAGLIONE DELLE GRADUATORIE PERMANENTI DI CUI ALL'ART. 401 DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, RELATIVE ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, APPROVATO CON DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N. 297, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

A) Titoli di accesso alla graduatoria.

A.1) Per il superamento di un concorso per titoli ed esami, o di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità, o per il conseguimento dell'abilitazione a seguito della frequenza delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) o per l'abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduto e riconosciuto valido per l'ammissione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede l'inserimento nella graduatoria permanente, ivi compreso il diploma "di didattica della musica" di durata quadriennale, conseguito con il possesso del diploma di istituzione secondaria di secondo grado e del diploma di conservatorio valido per l'accesso, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, alle graduatorie per le classi di concorso 31/A e 32/A, nonché per la laurea in scienze della formazione primaria valida per l'accesso, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, alle graduatorie di scuola materna ed elementare, sono attribuiti fino a un massimo di punti 12. Nel predetto limite di 12 punti vengono attribuiti, in relazione al punteggio, rapportato in centesimi con cui il concorso o l'esame ai soli fini abilitativi c'è stato superato, i seguenti punti:

per il punteggio minimo richiesto per il superamento del concorso o esame, fino a 59, ..., punti 4  
per il punteggio da 60 a 65 ..., punti 5  
per il punteggio da 66 a 70 ..., punti 6  
per il punteggio da 71 a 75 ..., punti 7  
per il punteggio da 76 a 80 ..., punti 8  
per il punteggio da 81 a 85 ..., punti 9  
per il punteggio da 86 a 90 ..., punti 10  
per il punteggio da 91 a 95 ..., punti 11  
per il punteggio da 96 a 100 ..., punti 12

A.2) Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto A.1):

- la valutazione il superamento di un solo concorso o esame di abilitazione o di idoneità o un solo titolo con valore abilitante;
- le quotazioni conseguite in concorsi o esami abilitativi o di idoneità, in cui il punteggio massimo sia superiore o inferiore a 100 sono rapportate a 100;
- le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore se pari o superiori a 0,50 e per difetto al voto inferiore se inferiori a 0,50;
- ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario per esami e titoli per l'insegnamento nella scuola secondaria e materna si valuta il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli, espresso in centesimi, ovvero, se più favorevole, il punteggio relativo alle sole prove d'esame, espresso in ottantesimi, rapportato a cento;
- ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario per esami e titoli per l'insegnamento nella scuola elementare si valuta il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli e della prova facoltativa di lingua straniera, espresso in centesimi, ovvero, se più favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame espresso su ottantotto; tale punteggio complessivo è sempre rapportato a cento;

B) ai candidati che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento a seguito di partecipazione alle sessioni riservate di esame, di cui alle ordinanze ministeriali n. 153 del 15 giugno 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4° serie speciale - n. 57 del 20 luglio 1999, n. 33 del 7 febbraio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4° serie speciale - n. 25 del 28 marzo 2000 e n. 1 del 2 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4° serie speciale - n. 15 del 20 febbraio 2001, deve essere valutato il punteggio complessivo, espresso in centesimi, relativo all'inserimento nell'elenco degli abilitati.

A.3) Per i titoli professionali conseguiti in uno dei Paesi dell'Unione europea, riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi delle direttive comunitarie 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, e 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, sono attribuiti punti 8.

A.4) Per l'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) a seguito di un corso di durata biennale, in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1, sono attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24 per il biennio di durata legale del corso, equiparato a servizio specifico per la classe di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione; nell'ipotesi di più abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico corso, l'intero punteggio spetta per una sola abilitazione, a scelta dell'interessato; per le altre abilitazioni sono attribuiti punti 6. Per l'abilitazione conseguita presso le scuole quadriennali di didattica della musica, in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1), sono attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24 per la durata legale del corso, equiparato a servizio specifico, per una delle due classi di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione, a scelta dell'interessato. Per l'altra abilitazione sono attribuiti punti 6.

A.4-bis) Per l'abilitazione all'insegnamento conseguita presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria, in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1), sono attribuiti ulteriori punti 24.

A.5) Per le abilitazioni o titoli abilitanti all'insegnamento di cui al punto A.1, con esclusione di quella per la quale è stato attribuito il punteggio di cui al punto A.4, sono attribuiti in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1, ulteriori punti 6.

B) Servizio di insegnamento o di educatore,

B.1) Per il servizio di insegnamento prestato nelle scuole materne o elementari o negli istituti di istruzione secondaria o artistica statali, ovvero nelle scuole paritarie, ivi compreso l'insegnamento prestato su posti di sostegno per gli alunni portatori di handicap, e per il servizio prestato dal personale educativo, sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, punti 2, fino ad un massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico.

B.2) Per il servizio di insegnamento prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati ovvero nelle scuole elementari paritarie, ovvero nelle scuole materne autorizzate, sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, punti 1, fino ad un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico.

B.3) Ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui ai precedenti punti B.1 e B.2:

- è valutabile solo il servizio di insegnamento prestato con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente all'epoca della nomina e relativo alla classe di concorso o posto per il quale si chiede l'inserimento in graduatoria;
- il servizio prestato contemporaneamente in più insegnamenti o in più classi di concorso è valutato per una sola graduatoria a scelta dell'interessato;
- b-bis) Il servizio prestato in classe di concorso o posto di insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria è valutato nella misura del 50 per cento del punteggio previsto al punto B.1);
- il servizio svolto nelle attività di sostegno, se prestata con il possesso del prescritto titolo di specializzazione titolo per l'accesso alla classe di concorso, area disciplinare o posto, è valutato in una delle classi di concorso comprese nell'area disciplinare, a scelta dell'interessato;
- non sono valutabili i servizi di insegnamento prestati durante il periodo di durata legale dei corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario;
- a decorrere dall'anno scolastico 2005-2006 il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero e nelle scuole materne o elementari o negli istituti di istruzione secondaria o artistica nei Paesi appartenenti all'Unione europea è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;
- il servizio prestato nelle scuole militari, che rilasciano titoli di studio corrispondenti a quelli della scuola statale, è valutato per intero, se svolto per i medesimi insegnamenti curriculari della scuola statale;
- il servizio prestato dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie è valutato per intero, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333;
- il servizio prestato nelle scuole elementari di montagna, di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, e in quelle nelle isole minori è valutato in misura doppia il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, nelle isole minori e negli istituti penitenziari è valutato in misura doppia. Si intendono quelle scuole di montagna quelle di cui almeno una sede è collocata in località situata sopra i 600 metri dal livello del mare;
- i) (soppressa).

C) Altri titoli.

C.1) Ai titoli elencati nella presente lettera C non può essere attribuito complessivamente un punteggio superiore a 30 punti.

C.2) Per ogni titolo di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso alla graduatoria, fatto salvo quanto previsto ai punti C.7, C.8 e C.9, sono attribuiti punti 3.

C.3) Per ogni abilitazione o idoneità all'insegnamento posseduta in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso ai sensi della lettera A), sono attribuiti punti 3.

C.4) Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto C.3):

- nel caso di abilitazioni conseguite per ambiti disciplinari o classi affini con un unico esame, il punteggio è attribuito per una sola abilitazione;
- le idoneità e le abilitazioni per la scuola materna, elementare e per gli istituti educativi non sono valutabili per le graduatorie relative alle scuole secondarie e viceversa;
- non sono valutati i titoli di abilitazione e di idoneità conseguiti in violazione delle disposizioni contenute nelle citate ordinanze ministeriali n. 153 del 1999, n. 33 del 2000 e n. 1 del 2001.

C.5) Per ogni titolo professionale conseguito in uno dei Paesi dell'Unione europea, riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi delle citate direttive comunitarie n. 89/48/CEE e n. 92/51/CEE, e posseduto in aggiunta al titolo di accesso valutato ai sensi della lettera A, sono attribuiti punti 1.

C.6) Per il dottorato di ricerca sono attribuiti punti 12 al conseguimento del titolo.

C.7) Limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare, per le lauree in lingue straniere, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 39 del 30 gennaio 1998, previste per le classi di concorso 45/A e 46/A, conseguite con il superamento di almeno due esami in una delle lingue straniere previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 28 giugno 1991, e per la laurea in scienze della formazione primaria indirizzato per la scuola elementare, per ogni titolo sono attribuiti punti 6.

C.8) Limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, per la laurea in scienze della formazione primaria, indirizzato per la scuola materna, sono attribuiti punti 6.

C.9) Limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale educativo, per la laurea in scienze della formazione primaria, indirizzato per la scuola elementare, sono attribuiti punti 6.

C.10) La valutazione della laurea in scienze della formazione primaria prevista ai punti C.7, C.8 e C.9 è alternativa alla valutazione dello stesso titolo ai sensi della lettera A, punto A.5.

C.11) Per ogni diploma di specializzazione o master universitario o corso di perfezionamento universitario di durata almeno annuale, con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, sono attribuiti punti 3.

## LETTERA AL MINISTRO

### PATOLOGIE GRAVI

**Sempre più frequentemente dobbiamo prendere atto – con rammarico – che molti colleghi che sono colpiti da patologie gravi sono ulteriormente vessati dai comportamenti dei relativi Dirigenti Scolastici, che evidentemente sono forniti solo del nuovo grado (per alcuni una vera e propria mamma) ma non della corrispondente professionalità.**

**Ci riferiamo in particolare alle astensioni dal lavoro riguardanti le cure invalidanti che come prevede il CCNL non debbono essere conteggiate ai fini della accertazione della retribuzione.**

**Per questa ragione, abbiamo scritto al Ministro per richiamare l'attenzione su questi comportamenti illegali, perché conseguentemente esami l'opportunità di diramare istruzioni che possano ricondurre tutte le istituzioni scolastiche – anche per la delicatezza del problema – ad uniformare i comportamenti alla normativa vigente.**

**Riportiamo un elenco delle patologie gravi che richiedono cure invalidanti:**

- Disintossicazione guidata
- Linfodrenaggio nel paziente mastectomizzato a causa di neoplasie al seno
- Frantumazione dei calcoli con ultrasuoni
- Dialisi peritoneale ed emodialisi
- Chemioterapia e radioterapia per tutte le forme tumorali
- Terapia giornaliera a base di interferone per epatite cronica di tipo C
- Scleroterapia
- Logopedia nel paziente faringotomizzato
- Terapia riabilitativa postinfarto
- Terapia riabilitativa per insufficienza respiratoria
- Terapia neuromotoria nelle patologie neurologiche cronicoprogressive
- Terapia riabilitativa postictus
- Terapia per infezione da HIV
- Terapia immunosoppressive nei trapianti d'organi

**È appena il caso di ricordare che tutte le terapie espressamente menzionate come tali dalla ASL sono da considerarsi invalidanti.**



# Circolare n. 29 del 3 giugno 2004

Si rende noto che, in data 26 maggio 2004, il Senato ha approvato in via definitiva il decreto legge citato in oggetto apportando, in sede di conversione, alcune modifiche e integrazioni alle disposizioni preventive per l'aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente ed educativo. Le disposizioni di cui trattasi vengono recepite in un apposito provvedimento in corso di emanazione, che integra e modifica il decreto direttoriale del 21/4/2004 con il quale è stata avviata la procedura di aggiornamento delle graduatorie su indicate.

Nelle more della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione, in considerazione della particolare urgenza, va, comunque immediatamente garantita agli interessati la possibilità di modificare e integrare le domande presentate entro la data del 21 maggio u.s..

A tal fine, pertanto, con la presente nota vengono recepite ed anticipate le predette disposizioni per consentire la tempestiva acquisizione della necessaria dichiarazione integrativa da parte degli interessati da rendere secondo le precisazioni e le indicazioni operative di seguito elencate.

**A) Validità delle graduatorie permanenti**

1. A norma dell'art. 1, comma 4, della legge di conversione del decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004, gli aggiornamenti e le integrazioni riguardanti tutte le fasce delle graduatorie permanenti sono effettuati con cadenza biennale solo e decorrono dall'anno scolastico 2005-2006. Pertanto, l'articolo 8, comma 1, del D.L.G. 21 aprile 2004 è modificato nel senso che la validità delle graduatorie permanenti, attualmente in fase di aggiornamento, è limitata all'anno scolastico 2004-2005.

2. Per gli anni scolastici 2005-2006 e 2006-2007 le graduatorie permanenti saranno pertanto riformulate sulla base di apposito provvedimento.

**B) Modifiche alla tabella di valutazione dei titoli**

1. La legge di conversione del decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004 non prevede, salvo che per le graduatorie di strumento musicale, (articolo 1, comma 4-bis), alcun nuovo inserimento per l'a.s. 2004/2005. La tabella di valutazione dei titoli per la III fascia delle graduatorie permanenti, annessa alla legge di conversione del citato decreto legge n. 97 (Allegato A alla presente nota), che sostituisce la precedente tabella (All. 2) di cui al D.D.G. 21 aprile 2004, non prevede più la valutazione del servizio militare in precedenza valutabile, mentre prevede la valutazione di nuovi titoli, la ridefinizione del punteggio relativo ad alcuni titoli e, infine, consente nuove possibilità di opzione in materia di titoli di accesso e titoli di servizio, come più avanti analiticamente indicato.

2. Al fine di poter acquisire i nuovi titoli e/o le nuove opzioni da parte di tali candidati, i medesimi dovranno presentare apposita dichiarazione integrativa delle domande già presentate ai sensi del D.D.G. 21 aprile 2004, mediante il modello allegato alla presente nota (All. B), compilando le sezioni che interessano, entro il termine perentorio fissato alla successiva lettera F punto 1 (14 giugno 2004).

**C) Categorie di candidati che possono presentare le dichiarazioni integrative**

Si premette che i candidati interessati sono quelli già inseriti nella terza fascia delle graduatorie permanenti o che abbiano chiesto l'iscrizione per l'a.s. 2004-2005 e che i titoli dichiarati devono essere stati conseguiti entro e non oltre il 21 maggio 2004, data di scadenza della presentazione della domanda di inserimento, trasferimento e/o aggiornamento delle graduatorie permanenti.

1. I candidati già iscritti nella graduatoria permanente per la scuola dell'infanzia o per la scuola primaria, in virtù dell'avvenuto superamento di un concorso per titoli ed esami o di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità, in possesso anche della laurea in scienze della formazione primaria, di cui non hanno chiesto la valutazione quale titolo d'accesso, possono chiedere di sostituire il titolo d'accesso già posseduto con la laurea predetta, al fine di beneficiare dei 24 punti previsti dalla lettera A, punto A.4-bis) della tabella di valutazione annessa alla presente nota con contestuale riduzione dei punteggi previsti per la medesima laurea quale altro titolo (lettera C, tabella di valutazione). Il titolo d'accesso posseduto originariamente sarà valutato ai sensi della lettera C, punto C.3 della tabella di valutazione annessa. Ai candidati già iscritti in graduatoria o che hanno chiesto l'iscrizione presentando quale titolo d'accesso la laurea in scienze della formazione primaria, i 24 punti citati saranno attribuiti automaticamente dal sistema informatico.

2. I candidati che hanno prestato servizio in scuola statale o paritaria - in quest'ultimo caso dal momento del riconoscimento della parità - in classe di concorso o posto di insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria - lettera B, punto B3), lettera B bis) - possono chiedere la valutazione di tale servizio che verrà effettuata nella misura del 50%, fornendo dichiarazione mediante l'apposita sezione del modello (All. B). In considerazione della predetta innovazione, che comporta la diversa valutabilità di periodi di servizio tra i quali anche quelli precedentemente non valutabili, il punteggio complessivo per ciascun anno scolastico, ai sensi del punto B1 della tabella di valutazione, non può superare il limite massimo di 12 punti. Sono fatte salve le eventuali super-valutazioni di cui al punto B lettera h della predetta tabella. I periodi di servizio complessivamente valutabili sia di tipo specifico che non specifico non potranno superare i sei mesi per anno scolastico. I periodi di servizio valutabili sono quelli corrispondenti a periodi già dichiarati e valutabili in ciascuna delle altre graduatorie permanenti in cui il candidato è iscritto, ovvero periodi di servizio comunque validamente prestati, purché non svolti contemporaneamente né a quelli indicati, né a quelli effettuati durante la frequenza dei corsi biennali S.S.I.S.

3. I candidati che, ai sensi della lettera B, punto B.3), lettera c) della tabella di valutazione, hanno prestato servizio nelle attività di sostegno, con il possesso del prescritto titolo di studio per l'accesso alla classe di concorso, area disciplinare o posto, possono chiedere che il servizio prestato dal 17 maggio 2003 al 21 maggio 2004 sia valutato in una delle classi di concorso comprese nell'area disciplinare, a scelta dell'interessato. Analogamente tale richiesta può essere avanzata dai docenti della scuola secondaria di primo grado per una qualsiasi delle classi di concorso. A tal fine i candidati interessati devono indicare sia la classe di concorso prescelta, compresa nella medesima area disciplinare, cui va ascritto il servizio in questione, sia quella precedentemente indicata, cui invece il servizio non va imputato.

4. I candidati che ai sensi della lettera B, punto B.3), lettera h) della tabella di valutazione, hanno prestato servizio nelle scuole in ordine e grado quotate nei comuni di montagna di cui alla legge n. 991/1952. L'elenco completo di tali comuni è allegato alla presente nota (All. D). Tuttavia, come ulteriore condizione, la scuola di servizio, ubicata in uno dei comuni di cui all'elenco, dovrà avere almeno una sede collocata in località situata sopra i seicento metri al livello del mare. Il candidato, pertanto, dovrà dichiarare, nell'apposita sezione del modello B l'ubicazione della scuola e il periodo di servizio. Il competente C.S.A., anche sulla base di appositi supporti che saranno forniti dal Sistema Informativo, verificherà se la dichiarazione dell'interessato soddisfa entrambi i requisiti suindicati.

Per quanto riguarda, poi, le scuole di montagna la legge di conversione prevede che il servizio debba essere stato prestato in un comune di montagna classificato come tale ai sensi della legge n. 991/1952. L'elenco completo di tali comuni è allegato alla presente nota (All. D). Tuttavia, come ulteriore condizione, la scuola di servizio, ubicata in uno dei comuni di cui all'elenco, dovrà avere almeno una sede collocata in località situata sopra i seicento metri al livello del mare. Il candidato, pertanto, dovrà dichiarare, nell'apposita sezione del modello B l'ubicazione della scuola e il periodo di servizio. Il competente C.S.A., anche sulla base di appositi supporti che saranno forniti dal Sistema Informativo, verificherà se la dichiarazione dell'interessato soddisfa entrambi i requisiti suindicati.

5. I candidati che ai sensi della lettera B, punto B.3), lettera h) della tabella di valutazione, hanno prestato servizio nelle scuole in ordine e grado quotate nei comuni di montagna di cui alla legge n. 991/1952. L'elenco completo di tali comuni è allegato alla presente nota (All. D). Tuttavia, come ulteriore condizione, la scuola di servizio, ubicata in uno dei comuni di cui all'elenco, dovrà avere almeno una sede collocata in località situata sopra i seicento metri al livello del mare. Il candidato, pertanto, dovrà dichiarare, nell'apposita sezione del modello B l'ubicazione della scuola e il periodo di servizio. Il competente C.S.A., anche sulla base di appositi supporti che saranno forniti dal Sistema Informativo, verificherà se la dichiarazione dell'interessato soddisfa entrambi i requisiti suindicati.

**D) Graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4 bis della legge di conversione del decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004, nelle graduatorie provinciali permanenti di strumento musicale nella scuola media, già costituite ai sensi del D.D.G. 12 febbraio 2002, sono inseriti, a domanda (All. C), da presentare entro il termine perentorio del 14 giugno 2004, i docenti in possesso del diploma abilitante di didattica della musica, purché in possesso del diploma di conservatorio dello specifico strumento, che abbiano prestato, entro l'anno scolastico 2003-2004, 360 giorni di servizio nella classe di concorso 77/A, a decorrere dall'a.s. 1999-2000.

2. I docenti di cui al comma 1 sono iscritti nella II fascia della graduatoria permanente della specifica specialità strumentale, a pieno titolo, se già in possesso entro la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione dei requisiti previsti al precedente comma, ovvero, con riserva, qualora non abbiano ancora maturato, alla predetta data, i 360 giorni di servizio. Resta fermo, in tale ultimo caso, l'ulteriore obbligo di inviare entro 5 giorni dalla data di conseguimento del titolo di servizio la dichiarazione sostitutiva del completamento del medesimo. Ad avvenuto adempimento, il competente Ufficio scolastico provvederà allo scioglimento della riserva. Resta inteso che la valutazione dei servizi di insegnamento sarà effettuata per quelli prestati sino al termine ultimo del 21 maggio 2004, per assicurare parità di trattamento con i candidati già inseriti nella stessa graduatoria.

**E) Rideterminazione automatica dei punteggi già attribuiti**

1. Ai candidati in possesso di altra abilitazione o idoneità, il punteggio più favorevole, previsto dalla lettera C, punto C.3 della tabella di valutazione annessa alla presente nota, rispetto a quello previsto dal medesimo punto C.3) della tabella di valutazione approvata con decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004, è attribuito automaticamente dal sistema informatico.

2. Al servizio militare e servizi sostitutivi assimilati ad esso per legge, già dichiarati ai sensi del D.D.G. 21 aprile 2004 in base a quanto previsto alla lettera B, punto B.3), lettera i) della tabella di valutazione approvata con decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004, non è attribuito alcun punteggio in quanto nella legge di conversione tale valutazione è stata soppressa. Pertanto, se gli attribuito, il relativo punteggio sarà detratto automaticamente dal Sistema Informativo. Qualora per lo stesso periodo l'aspirante abbia altri titoli di servizio da far valere potrà integrare la domanda precedentemente presentata utilizzando il modello B.

**F) Presentazione delle dichiarazioni integrative e istanze di iscrizione nelle graduatorie di strumento musicale**

1. Le dichiarazioni integrative e le istanze di iscrizione nelle graduatorie di strumento musicale dovranno essere spedite esclusivamente con raccomandata a/r ovvero presentata a mano, utilizzando rispettivamente gli appositi modelli allegati alla presente nota (All. B e C), entro il termine perentorio del 14 giugno 2004.

2. Resta confermata la data del 21 maggio 2004, come termine ultimo per la valutazione dei titoli posseduti. Per tutto quanto non previsto dalla presente nota, si rinvia alle disposizioni contenute nel D.D.G. 21 aprile 2004.

**G) Definizione delle graduatorie permanenti**

Com'è noto, entro il prossimo mese questo Ministero dovrà procedere, previa ripartizione del contingente di 15.000 unità autorizzato, che sarà resa nota in tempi brevi, alle assunzioni a tempo indeterminato del personale docente inserito in posizione utile nelle graduatorie di cui trattasi.

A tal fine, pur nella ristrettezza dei tempi assegnati, considerato che il prevedibile numero delle assunzioni da effettuare potrà essere soddisfatto in moltissime province con le graduatorie permanenti di I e di II fascia, si invitano le SS.LL. ad esaminare con assoluta priorità le relative domande di aggiornamento, procedendo, successivamente, all'esame di quelle di III fascia.

L'individuazione dei casi in cui il ricorso alla III fascia, peraltro già verificato come residuale in pochissime province per le scuole dell'infanzia e primaria, verrà effettuato anche attraverso l'ausilio del Sistema Informativo.

Sarà in tal modo possibile procedere alla definizione e alla pubblicazione della I e II fascia separatamente rispetto alla III, ove necessario, al fine di poter procedere alle assunzioni nei tempi previsti. La presente nota sarà pubblicata nel sito Internet del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, all'indirizzo [www.istruzione.it](http://www.istruzione.it) e nella rete Intranet.

Si pregano le SS.LL. di voler dare alla stessa massima diffusione inviandone il testo alle istituzioni scolastiche della Regione di competenza ed invitando i rispettivi dirigenti scolastici a curarne la massima pubblicazione nei confronti dei docenti interessati.

# NUOVI ORIZZONTI...

(continuazione da pagina 1)

analisi elaborati e gestiti nell'ambito dell'autonomia della singola istituzione scolastica, che meglio e più motivatamente di qualunque altro soggetto può valutare impegno e qualità, valorizzando anche le attitudini dei docenti" (Documento di lavoro, pag. 6).

Le linee di indirizzo espresse dalla Commissione coincidono, in gran parte, con la proposta di legge n. 4095 "Disposizioni in materia di stato giuridico degli insegnanti e di rappresentanza sindacale nelle istituzioni scolastiche", presentata nel giugno del 2003 dall'on. Angela Napoli (il testo della proposta di legge è stato pubblicato sul n° 7-8, settembre-ottobre 2003, del nostro giornale). Il disegno di legge prevede un'articolazione della funzione docente in rapporto alle esigenze dell'offerta formativa e una valutazione delle prestazioni ai fini della progressione economica e di carriera.

Più conservativa, come sempre più spesso accade, la linea dei sindacati confederali, incapaci di vedere al di là del proprio tornaconto "elettorale" e di interpretare le esigenze di una scuola e di una società che cambiano; le incertezze dei confederali rischiano di condurre i docenti in una condizione "di difesa" che prevede solo stagnazione retributiva e professionale.

Occorre, invece, restituire dignità e considerazione sociale alla professione docente, valorizzandone le grandi risorse umane e culturali che oggi rischiano di essere schiacciate in un'uniformità che appiattisce e mortifica.

Il corretto e trasparente riconoscimento del merito è la condizione necessaria per innescare un circolo virtuoso all'interno di ogni comunità scolastica, lasciando emergere spazi di autentica professionalità e diffondendo la pratica della ricerca come elemento qualificante dell'offerta formativa. In questo senso riconoscere le differenti articolazioni tra il lavoro d'aula, le attività connesse con il POF della scuola, l'impegno per l'aggiornamento e la formazione continua, costituiscono un primo passo verso un'equiparazione professionale, oltre che economica, dello sviluppo di carriera degli insegnanti italiani nei confronti dei colleghi europei.

**Roberto Santoni**  
dirigente scolastico della Direzione Didattica di Bassano Romano (VT)

# IDENTITA'...

(continuazione da pagina 1)

supinamente seguito le linee concertate dai grandi demagoghi dell'occidente liberistico e borghese? Governo e governanti di tutti i colori non hanno sempre e fermamente condannato la peste fascista? Non è diventato tabù pronunciare il nome di Repubblica Sociale? Non si è tolto, non dico l'onore delle armi, ma finanche la pietà per i repubblicani? E il leader della destra italiana non ha platealmente abiurato il male assoluto del bieco ventennio, non ha chiesto scusa... non ha viaggiato in lungo e in largo, dalla City al Tempio, per mostrare la sua virtù ritrovata?

Interrogativi legittimi, che la gente comune, normale, si fa, senza avere plausibile risposta, anche perché, di contro, ha poi visto in televisione immagini che sono girate in tutto il mondo: il Cancelliere Schroeder, presente e abbracciante, accolto addirittura con l'onore (giusto e sacrosanto) di poter concedere degna sepoltura ai poveri resti di un soldato tedesco recentissimamente rinvenuti sulle spiagge dello sbarco. Anche lui, Schroeder, pappa e ciccia con tutti gli altri, invitato a una rimpatriata di Yalta.

E noi? A difendere il fortino di Nassyria, a contare i nostri morti. A ricevere trionfalmente Bush. Passi - per chi ci crede - come alleato nell'avventura per la liberazione e la democratizzazione irachena, ma grottesco a volerla considerare - per esempio, come dichiarato da parte del Ministro Gasparri a Porta a Porta - il tributo agli Americani nella ricorrenza dei sessant'anni della liberazione di Roma e dell'Europa.

Il che - di per sé - non farebbe una grinzina per un rappresentante di un partito rivisitato completamente nella logica della dialettica democratica, se non fosse per la disperata genericità di simile dialettizzazione, come ha immediatamente colto in quell'occasione, anche l'onorevole Bertinotti, rimbecillito prontamente al Ministro come, semmai, accanto agli Americani avrebbero dovuto esserci gli Inglesi, gli ex-sovietici e via via tanti altri, comprese le forze delle formazioni partigiane.

Il che dimostra che, alla fine, gli avversari non ti fanno lo sconto, da Bertinotti a Chirac, e a te non rimane che scivolare miseramente nella rete della sindrome di Stoccolma, del carcerato che lega indissolubilmente il suo destino al suo carceriere. E' pure il destino di chi perde la propria identità, di chi rinnega i suoi valori, la sua formazione, di chi non limita la sua crescita ad una onesta ed essenziale riflessione critica e capovolge il senso di un'idea. E se qualcuno potesse pensare, per pura ipotesi, che tutto ciò è inevitabile, che fa parte di un percorso obbligato, di un'evoluzione, di un sacrificio necessario per lo sviluppo omogeneo, armonioso di una società globale, com'è quella che avanza e si profila nel terzo millennio, si sbaglia di grosso, e posso sostenere tale pessimistica opinione ricordando la contestazione rivolta a Giovanni Paolo II a Berna, giusto in questi giorni, lanciata al grido di "nessun Dio, nessuna patria, nessun papa".

E' forse questo ciò che abbiamo lasciato in eredità alle nuove generazioni? E' questo il risultato di mezzo secolo di quella cultura, di quella visione della vita che è avanzata dopo la guerra?

**Prof. Francesco Mastrantonio**  
Consigliere Provinciale Forza Italia - Piacenza

# FE.N.A.S. - LECCE

A decorrere dal 1 luglio al 31 agosto 2004 la segreteria provinciale del sindacato FE.N.A.S. sarà aperta il mercoledì dalle ore 17,30 alle ore 19,30. Negli altri giorni solo per appuntamento. Per necessità urgenti telefonare ai seguenti numeri 0832/350283 - 328 3591763.

[www.federazioneitalianascuola.it](http://www.federazioneitalianascuola.it)

e-mail: [info@federazioneitalianascuola.it](mailto:info@federazioneitalianascuola.it)

**Scuola e Lavoro**  
Agenzia della Federazione Italiana Scuola - F.I.S.

Anno XXVIII - NUOVA SERIE - N. 5 - 6 Maggio - Giugno 2004

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale  
D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1 comma 2, DCB Roma

Direzione: Raffaele Antonucci, Rosario Meduri, Agostino Scaramuzzino

Direttore Responsabile: Agostino Scaramuzzino

**Comitato di Redazione**  
M. Beatrice - A. Biancofiore - M. D'Ascola - G. De Donno  
A. Di Nicola - M. Falcone - L. Manganaro - G. Mariscotti  
F. Mastrantonio - G. Occhini - G. Stilo

**Direz. - Redaz. Amministrazione** Sindacato Sociale Scuola - Via Magenta, 24  
00185 Roma - Tel. 064940519 - Fax 064940476

Registrato al Tribunale di Roma al n. 110 del 14 marzo 1994

Stampa: **Puntografico Printing sas** - Via A. Tebaldi, 61 - Tel. 0635507253 - Roma

**GRATUITO AI SOCI**

Le responsabilità delle opinioni espresse negli articoli firmati è degli autori. Si autorizzano riproduzioni purché sia citata la fonte.



Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana

Chiuso in Tipografia il 12/06/2004 - Stampato il 17/06/2004